

# PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

---

*Commissione per i problemi economici e monetari*

**2007/0143(COD)**

30.6.2008

## **EMENDAMENTI 204 - 347**

**Progetto di relazione**  
**Peter Skinner**  
(PE400.648v01-00)

Assicurazione sulla vita relativa all'accesso alle attività di assicurazione e di riassicurazione e al loro esercizio (Solvibilità II) (rifusione)

Proposta di direttiva  
(COM(2008) 0119 – C6-0213/2007 – 2007/0143(COD))



## **Emendamento 204**

Sahra Wagenknecht

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 50 – paragrafo 1 – comma 2 – alinea**

##### *Testo della Commissione*

Tale relazione contiene le seguenti informazioni, in forma integrale **o tramite riferimento ad informazioni equivalenti pubblicate in applicazione di altri obblighi di legge o regolamentari:**

##### *Emendamento*

Tale relazione contiene le seguenti informazioni, **presentate** in forma integrale **in un documento unitario, comprensibile e facilmente consultabile dal contraente e dagli altri interessati:**

Or. de

##### *Motivazione*

*Der „Bericht über die Solvabilität und Finanzlage“ ist das zentrale Mittel um Transparenz zu erreichen. Daher sollte dieser Bericht auch in einer eigenständigen und vollständigen Form vorgelegt werden. Wird den Unternehmen die Möglichkeit gegeben, die einzelnen Bestandteile auf unterschiedliche Dokumente zu verteilen, so wird das Ziel der Transparenz verfehlt. Auch muss gewährleistet sein, dass der Bericht den Personen, die sich für den Bericht interessieren (insbesondere auch Ratingagenturen, Branchenbeobachter etc.) ebenfalls zugänglich gemacht wird. In diesem Zusammenhang sollte deutlich gemacht werden, dass der Adressatenkreis des Berichtes nicht die Aufsichtsbehörden sind sondern die Versicherungsöffentlichkeit, die sich aus den Versicherungsnehmern wie auch weiteren Interessierten (etwa Ratingagenturen) bildet.*

## **Emendamento 205**

José Manuel García-Margallo y Marfil

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 50 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera e – punto iii**

##### *Test della Commissione*

**iii) informazioni che consentano un'adeguata comprensione delle principali differenze tra la formula standard e qualsiasi modello interno utilizzato dall'impresa per il calcolo del suo requisito patrimoniale di solvibilità;**

##### *Emendamento*

**soppresso**

*Motivazione*

*El diseño de un modelo interno no está necesariamente en línea con el de la fórmula estándar, puesto que su intención es proporcionar un sistema más sofisticado para la medición de riesgos. En consecuencia, la comparación debe mantenerse al nivel más alto posible, de lo contrario, la fórmula estándar puede redireccionar el diseño de los modelos internos. Por tanto, la información sobre los modelos internos debe centrarse en los principales factores necesarios para un correcto entendimiento de las características y la habilidad de capturar el perfil de riesgo de una empresa, en lugar de exigirse una conciliación con los módulos de riesgo prescritos en la fórmula estándar.*

**Emendamento 206**  
**Sharon Bowles**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 50 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera e – punto iii**

*Testo della Commissione*

(iii) informazioni che consentano un'adeguata comprensione delle principali differenze tra la formula standard e qualsiasi modello interno utilizzato dall'impresa per il calcolo del suo requisito patrimoniale di solvibilità;

*Emendamento*

(iii) informazioni ***sintetiche*** che consentano un'adeguata comprensione delle principali differenze tra la formula standard e qualsiasi modello interno utilizzato dall'impresa per il calcolo del suo requisito patrimoniale di solvibilità ***e i principali fattori che influenzano il profilo di rischio assicurativo o riassicurativo dell'impresa, inclusi i requisiti patrimoniali;***

Or. en

*Motivazione*

*Detta informazione dovrebbe essere di natura qualitativa e, per quanto possibile, basarsi sui criteri di informazione rivisti applicabili agli assicuratori attualmente in via di redazione per IFRS.*

**Emendamento 207**  
**Sahra Wagenknecht**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 50 – paragrafo 2 – comma 3**

*Testo della Commissione*

*Tuttavia, e senza pregiudizio di qualsiasi comunicazione imposta da altri obblighi di legge o regolamentari, gli Stati membri possono prevedere che la maggiorazione del capitale non debba essere comunicata separatamente per un periodo transitorio che non può superare i cinque anni a decorrere dalla data di cui all'articolo 310.*

*Emendamento*

**soppresso**

Or. de

*Motivazione*

*Anche se, in base all'articolo 37, le autorità di vigilanza possono richiedere una maggiorazione del capitale, la direttiva nella sua formulazione attuale prevede la comunicazione obbligatoria di tale maggiorazione solo a decorrere dal 2018. Ciò non è attuabile se si tiene conto dell'esistenza di un periodo transitorio di altri quattro anni e delle esperienze acquisite dalle imprese di assicurazione con i QIS 1-4. Nel periodo iniziale del nuovo regime di solvibilità sono proprio i contraenti ad avere un forte interesse ad essere tempestivamente informati in merito ad eventuali problemi dell'impresa di assicurazione.*

**Emendamento 208**  
**Pervenche Berès**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 51 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. Il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali fornisce alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 2, insieme ad una relazione in cui descrive il grado di convergenza nell'uso delle maggiorazioni del capitale da parte delle autorità di vigilanza dei diversi

*Emendamento*

3. Il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali fornisce **al Parlamento europeo, al Consiglio e** alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 2, insieme ad una relazione in cui descrive il grado di convergenza nell'uso delle maggiorazioni del capitale da

Stati membri.

parte delle autorità di vigilanza dei diversi Stati membri.

Or. fr

*Motivazione*

*E' necessario che il Parlamento e il Consiglio, in quanto colegislatori, siano pienamente informati in merito all'applicazione efficace ed efficiente delle presente direttiva.*

**Emendamento 209**

**Antolín Sánchez Presedo**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 52 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Qualora l'impresa di assicurazione o di riassicurazione mantenga un sito elettronico, l'informazione di cui alla presente sezione sarà disponibile al pubblico in un formato comune, regolarmente aggiornato e accessibile presso un singolo sito elettronico.***

Or. en

**Emendamento 210**

**Sharon Bowles**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 53 – paragrafo 1 – comma 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Nei casi di cui al secondo comma, lettera a), le autorità di vigilanza impongono all'impresa interessata di pubblicare immediatamente l'importo dell'ammanco, insieme ad una spiegazione della sua origine e delle sue conseguenze, comprese eventuali misure adottate per porvi rimedio. Quando, nonostante il piano di

Nei casi di cui al secondo comma, lettera a), le autorità di vigilanza impongono all'impresa interessata di pubblicare immediatamente l'importo dell'ammanco, insieme ad una spiegazione della sua origine e delle sue conseguenze, comprese eventuali misure adottate per porvi rimedio. Quando, nonostante il piano di

risanamento considerato inizialmente praticabile, il problema della mancata osservanza del requisito patrimoniale minimo non è stato risolto a distanza di **due mesi** dal rilevamento, se ne dà comunicazione alla fine di tale periodo, fornendo una spiegazione della sua origine e delle sue conseguenze, comprese eventuali misure **adottate per porvi rimedio**.

risanamento considerato inizialmente praticabile, il problema della mancata osservanza del requisito patrimoniale minimo non è stato risolto a distanza di **tre mesi** dal rilevamento, se ne dà comunicazione alla fine di tale periodo, fornendo una spiegazione della sua origine e delle sue conseguenze, comprese eventuali **altre** misure.

Or. en

### *Motivazione*

*In conformità del calendario di cui all'articolo 136.*

## **Emendamento 211**

**Sharon Bowles**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 53 – paragrafo 1 – comma 4**

##### *Testo della Commissione*

Nei casi di cui al secondo comma, lettera b), le autorità di vigilanza impongono all'impresa interessata di pubblicare immediatamente l'importo dell'ammanco, insieme ad una spiegazione della sua origine e delle sue conseguenze, comprese eventuali misure adottate per porvi rimedio. Quando nonostante il piano di risanamento considerato inizialmente praticabile, il problema dell'ammanco significativo rispetto al requisito patrimoniale di solvibilità non è stato risolto a distanza di **quattro mesi** dal rilevamento, se ne dà comunicazione alla fine di tale periodo, fornendo una spiegazione della sua origine e delle sue conseguenze, comprese eventuali misure **adottate per porvi rimedio**.

##### *Emendamento*

Nei casi di cui al secondo comma, lettera b), le autorità di vigilanza impongono all'impresa interessata di pubblicare immediatamente l'importo dell'ammanco, insieme ad una spiegazione della sua origine e delle sue conseguenze, comprese eventuali misure adottate per porvi rimedio. Quando nonostante il piano di risanamento considerato inizialmente praticabile, il problema dell'ammanco significativo rispetto al requisito patrimoniale di solvibilità non è stato risolto a distanza di **sei mesi** dal rilevamento, se ne dà comunicazione alla fine di tale periodo, fornendo una spiegazione della sua origine e delle sue conseguenze, comprese eventuali **altre** misure.

Or. en

*Motivazione*

*In conformità del calendario di cui all'articolo 135.*

**Emendamento 212**  
**Sahra Wagenknecht**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 58 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Le autorità di vigilanza possono opporsi al progetto di acquisizione *solo* se sussistono ragionevoli motivi per farlo *in base ai criteri di cui al paragrafo 1* o se le informazioni fornite dal candidato acquirente sono incomplete.

*Emendamento*

2. Le autorità di vigilanza possono opporsi al progetto di acquisizione se sussistono ragionevoli motivi per farlo o se le informazioni fornite dal candidato acquirente sono incomplete.

Or. de

*Motivazione*

*I criteri indicati al paragrafo 1 possono talvolta non essere sufficienti per tutelare i contraenti dai rischi connessi alla sottoscrizione da parte di un'impresa stabilita al di fuori della Comunità, soggetta o non soggetta a vigilanza ai sensi della presente direttiva o delle direttive 85/611/CEE, 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE o 2006/48/CE.*

**Emendamento 213**  
**Sahra Wagenknecht**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 58 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

**3. Gli Stati membri si astengono dall'imporre condizioni preliminari per quanto concerne il livello della partecipazione da acquisire e non consentono alle rispettive autorità di vigilanza di esaminare il progetto di acquisizione sotto il profilo delle necessità economiche del mercato.**

*Emendamento*

**soppresso**



*Motivazione*

*Gli Stati membri possono avere buone ragioni per limitare il livello della partecipazione da acquisire o per imporre condizioni preliminari.*

**Emendamento 214**  
**Pervenche Berès**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 70 – comma -1 (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Gli Stati membri assicurano che, nell'esercizio delle responsabilità di autorità di vigilanza, il rispettivo mandato nazionale riguardi i seguenti obiettivi:***  
***(a) attuazione convergente nella Comunità della presente direttiva e delle sue misure di attuazione e, per quanto possibile, applicazione convergente degli orientamenti e delle raccomandazioni adottati dal Comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (CEIOPS);***  
***(b) stabilità finanziaria negli altri Stati membri.***

*Motivazione*

*L'emendamento mira a elaborare una definizione del mandato nazionale dei controllori e del ruolo conferito a CEIOPS.*

**Emendamento 215**  
**Ieke van den Burg**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 70 – comma -1 (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Gli Stati membri assicurano che, nell'esercizio delle responsabilità di autorità di vigilanza, il rispettivo mandato nazionale riguardi i seguenti obiettivi:***  
***(a) attuazione convergente nella Comunità della presente direttiva e delle sue misure di attuazione e, per quanto possibile, applicazione convergente degli orientamenti e delle raccomandazioni adottati dal Comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (CEIOPS);***  
***(b) stabilità finanziaria negli altri Stati membri.***

Or. en

*Motivazione*

*L'emendamento mira a elaborare una definizione del mandato nazionale dei controllori e del ruolo conferito a CEIOPS.*

**Emendamento 216**  
**Heide Rühle, Alain Lipietz**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 70 – comma -1 (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Gli Stati membri assicurano che, nell'esercizio delle responsabilità di autorità di vigilanza, il rispettivo mandato nazionale riguardi i seguenti obiettivi:***  
***(a) attuazione convergente nella Comunità della presente direttiva e delle sue misure di attuazione e, per quanto***

*possibile, applicazione convergente degli orientamenti e delle raccomandazioni adottati dal Comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (CEIOPS);*  
*(b) stabilità finanziaria negli altri Stati membri.*

Or. en

#### *Motivazione*

*L'articolo 70 verrà adeguato al risultato dell'attuale discussione sul processo Lamfalussy, il ruolo dei comitati di livello 3 e la dimensione europea del mandato nazionale dei controllori. CEIOPS deve svolgere un ruolo perché convergano le prassi di vigilanza e riferirà regolarmente sul progresso della convergenza in parola. L'emendamento dispone che le autorità di controllo abbiano un mandato coerente con l'impatto che le loro decisioni improntate al principio di prudenza possono avere in altri Stati membri.*

#### **Emendamento 217** **Sharon Bowles**

#### **Proposta di direttiva** **Articolo 70**

##### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri garantiscono che le autorità di vigilanza partecipino alle attività del comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali conformemente all'articolo 2, secondo comma della decisione 2004/6/CE della Commissione.

##### *Emendamento*

Gli Stati membri garantiscono che le autorità di vigilanza partecipino alle attività del comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali conformemente all'articolo 2, secondo comma della decisione 2004/6/CE della Commissione ***e che i mandati nazionali conferiti alle autorità di vigilanza non impediscano l'esercizio delle loro funzioni in quanto membri di tale comitato o sotto la sua direzione.***

Or. en

*Motivazione*

*La consulenza del CEIOPS deve essere leale e onesta e non essere compromessa politicamente. Le autorità nazionali di vigilanza devono quindi essere in grado di comunicare e di cooperare pienamente tra loro. Coerente con le raccomandazioni della commissione d'inchiesta su Equitable Life.*

**Emendamento 218**

**Pervenche Berès**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 70 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Il Comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali fornisce, quando necessario, un'interpretazione congiunta delle disposizioni della presente direttiva e delle sue misure di attuazione per promuovere la convergenza delle prassi di vigilanza. Il Comitato riferisce regolarmente sul progresso della convergenza della vigilanza nella Comunità.***

Or. en

*Motivazione*

*L'emendamento mira a elaborare una definizione del mandato nazionale dei controllori e del ruolo conferito a CEIOPS.*

**Emendamento 219**

**Ieke van den Burg**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 70 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Il Comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali***

*fornisce, quando necessario, un'interpretazione congiunta delle disposizioni della presente direttiva e delle sue misure di attuazione per promuovere la convergenza delle prassi di vigilanza. Il Comitato riferisce regolarmente sul progresso della convergenza della vigilanza nella Comunità.*

Or. en

*Motivazione*

*L'emendamento mira a elaborare una definizione del mandato nazionale dei controllori e del ruolo conferito a CEIOPS.*

**Emendamento 220**  
**Heide Rühle, Alain Lipietz**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 70 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Il Comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali elabora, ove necessario, orientamenti non giuridicamente vincolanti per promuovere la convergenza delle prassi di vigilanza, conformemente alla presente direttiva. Il Comitato riferisce regolarmente sul progresso della convergenza della vigilanza nella Comunità.*

Or. en

*Motivazione*

*L'articolo 70 verrà adeguato al risultato dell'attuale discussione sul processo Lamfalussy, il ruolo dei comitati di livello 3 e la dimensione europea del mandato nazionale dei controllori. CEIOPS deve svolgere un ruolo perché convergano le prassi di controllo e riferirà regolarmente sul progresso della convergenza in parola. L'emendamento dispone che le autorità di controllo abbiano un mandato coerente con l'impatto che le loro decisioni improntate al principio di prudenza possono avere in altri Stati membri.*

**Emendamento 221**  
**Pervenche Berès**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 70 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Articolo 70 bis*

***Funzionamento del Comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali***

- 1. Il Comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali decide come appropriato in base a un voto a maggioranza qualificata, basato su una formula che tenga conto di quanto segue:  
(a) il volume relativo del patrimonio del settore delle assicurazioni in uno Stato membro in relazione al patrimonio totale nell'Unione europea;  
(b) il volume relativo dei depositi effettuati in uno Stato membro in relazione al volume totale dei depositi nell'Unione europea.***
- 2. Il Comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali crea un sistema di mediazione per la risoluzione dei conflitti fra autorità di vigilanza.***
- 3. Il Comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali fissa una procedura di ricorso per le istituzioni di vigilanza, nonché per i reclami collettivi delle organizzazioni rappresentative dei consumatori e degli utenti.***

Or. en

*Motivazione*

*L'emendamento mira a definire il funzionamento del CEIOPS.*

**Emendamento 222**

**Ieke van den Burg**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 70 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Articolo 70 bis*

***Funzionamento del Comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali***

- 1. Il Comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali decide come appropriato in base a un voto a maggioranza qualificata, basato su una formula che tenga conto di quanto segue:***
  - (a) il volume relativo del patrimonio del settore delle assicurazioni in uno Stato membro in relazione al patrimonio totale nell'Unione europea;***
  - (b) il volume relativo dei depositi effettuati in uno Stato membro in relazione al volume totale dei depositi nell'Unione europea.***
- 2. Il Comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali crea un sistema di mediazione per la risoluzione dei conflitti fra autorità di vigilanza.***
- 3. Il Comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali fissa una procedura di ricorso per le istituzioni di vigilanza, nonché per i reclami collettivi delle organizzazioni rappresentative dei consumatori e degli utenti.***

*Motivazione*

*L'emendamento mira a definire il funzionamento del CEIOPS.*

**Emendamento 223**

**Zsolt László Becsey**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 72 – punto 2 – lettera b bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(b bis) è fatto severo divieto alle imprese di trasferire capitali fra attività vita e non vita e viceversa senza il permesso della competente autorità di vigilanza.***

Or. en

*Motivazione*

*La divisione del capitale detenuto dall'assicuratore fra le due linee di attività fondamentali è indispensabile in armonia con la nuova direttiva.*

**Emendamento 224**

**Zsolt László Becsey**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 72 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

3. Gli Stati membri possono prevedere che le imprese di cui al paragrafo 2 rispettino le regole contabili cui sono soggette le imprese di assicurazione vita per tutte le loro attività. Gli Stati membri possono inoltre prescrivere, in attesa di un coordinamento in materia, che, per quanto concerne le regole per la liquidazione, le attività relative ai rischi di cui alla lettera

3. Gli Stati membri possono prevedere che le imprese di cui al paragrafo 2 rispettino le regole contabili cui sono soggette le imprese di assicurazione vita per tutte le loro attività. Gli Stati membri possono inoltre prescrivere, in attesa di un coordinamento in materia, che, per quanto concerne le regole per la liquidazione, le attività relative ai rischi di cui alla lettera



A, rami 1 e 2 dell'allegato I esercitate da tali imprese siano anch'esse disciplinate dalle norme applicabili alle attività inerenti all'assicurazione sulla vita.

A, rami 1 e 2 dell'allegato I esercitate da tali imprese siano anch'esse disciplinate dalle norme applicabili alle attività inerenti all'assicurazione sulla vita. ***L'importo del capitale detenuto a fronte dei rischi di cui alle classi 1 e 2 al punto A dell'allegato I deve essere coerente con le disposizioni generali applicabili alle attività non vita fissate nella presente direttiva.***

Or. en

*Motivazione*

*Occorre chiarire la redazione per evitare qualsiasi abuso dell'equa applicazione delle disposizioni relative ai fabbisogni patrimoniali fissate nella presente direttiva.*

**Emendamento 225**  
**Zsolt László Becsey**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 73 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Le compagnie assicurative osservano le disposizioni sui requisiti patrimoniali a ogni livello di classificazione assicurativa "solo".***

Or. en

*Motivazione*

*Il regolamento deve fissare l'osservanza dei fabbisogni patrimoniali sul livello "solo" per ramo di ogni impresa di assicurazione e di riassicurazione.*

**Emendamento 226**  
**Zsolt László Becsey**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 73 – paragrafo 2 – comma 1 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Un'impresa di assicurazione non può spostare capitale dalle attività vita e dalle attività non vita e viceversa senza l'autorizzazione dell'autorità competente di vigilanza.***

Or. en

*Motivazione*

*Per esperienza si sa che le imprese di assicurazione tendono a raggruppare le proprie disponibilità patrimoniali da un ramo (vita) a un altro (non vita) o viceversa. Sono necessarie misure severe (divisione delle fonti nel bilancio) per garantire la separazione dei rami assicurativi.*

**Emendamento 227**  
**Zsolt László Becsey**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 73 – paragrafo 6 – comma 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Le scritture contabili devono essere effettuate in modo da far apparire le fonti dei risultati distintamente per l'attività di assicurazione vita e per l'attività di assicurazione non vita. ***L'insieme delle entrate, in particolare premi, versamenti dei riassicuratori, redditi finanziari, e delle spese, in particolare prestazioni di assicurazione, versamenti alle riserve tecniche, premi di riassicurazione e spese di funzionamento per le operazioni di assicurazione, sono ripartite in base alla loro origine.*** Gli elementi comuni alle due attività sono imputati ai conti secondo un criterio di ripartizione che deve essere

Le scritture contabili devono essere effettuate in modo da far apparire le fonti dei risultati distintamente per l'attività di assicurazione vita e per l'attività di assicurazione non vita. ***La divisione dei risultati deve essere completa e coerente, in modo che tutte le entrate e le spese devono essere ripartite per origine nella contabilità dei profitti e delle perdite fino al livello dei profitti e delle perdite contenuti nel bilancio, e la separazione per origine deve essere effettuata nel bilancio.*** Gli elementi comuni alle due attività sono imputati ai conti secondo un criterio di ripartizione che deve essere

approvato dall'autorità di vigilanza .

approvato dall'autorità di vigilanza . **La divisione delle attività e delle passività conformemente alle rispettive fonti (attività assicurativa vita, non vita) deve essere effettuata in altre attività sussidiarie, quale la gestione dei beni.**

Or. en

#### *Motivazione*

*Per esperienza si sa che le imprese di assicurazione tendono a raggruppare le proprie disponibilità patrimoniali da un ramo (vita) a un altro (non vita) o viceversa. Sono necessarie misure severe (divisione delle fonti nel bilancio) per garantire la separazione dei rami assicurativi.*

#### **Emendamento 228 Antolín Sánchez Presedo**

#### **Proposta di direttiva Articolo 74 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea**

##### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri garantiscono che, **salvo indicato diversamente**, le imprese di assicurazione e di riassicurazione valutino le attività e le passività come segue:

##### *Emendamento*

1. Gli Stati membri garantiscono che, **ai fini della solvibilità**, le imprese di assicurazione e di riassicurazione valutino le attività e le passività come segue:

Or. en

#### *Motivazione*

*La valutazione delle attività in talune situazioni di liquidazione (Titolo IV) in taluni Stati membri (cioè la Spagna) segue criteri diversi da quelli di cui all'articolo 74, paragrafo 1. Tali criteri diversi nel caso della liquidazione mirano a fornire una maggiore protezione degli interessi degli assicurati. La valutazione dei criteri di cui all'articolo 74 non dovrebbe interferire né impedire tale schema di protezione. Per evitare questa interferenza è necessario sostituire la sentenza inutilmente generica "salvo indicato diversamente" con l'espressione più concreta "ai fini di solvibilità".*

**Emendamento 229**  
**José Manuel García-Margallo y Marfil**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 74 – paragrafo 1 – alinea**

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri garantiscono che, **salvo indicato diversamente**, le imprese di assicurazione e di riassicurazione valutino le attività e le passività come segue:

*Emendamento*

1. Gli Stati membri garantiscono che, **a fini di solvibilità**, le imprese di assicurazione e di riassicurazione valutino le attività e le passività come segue:

Or. es

*Motivazione*

*Esta frase permite dejar sin contenido la necesidad de acudir al mercado para valorar los activos y pasivos conforme a lo recogido en el resto del artículo. El mantener la frase objeto de eliminación, permitiría la utilización de criterios arbitrarios (por parte de los supervisores) de valoración de activos y pasivos, alejados por supuesto de la realidad económica y por tanto, podría introducir distorsiones a nivel local, en el mercado asegurador europeo.*

**Emendamento 230**  
**Antolín Sánchez Presedo**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 74 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) le attività sono valutate all'importo al quale potrebbero essere scambiate tra parti consapevoli e consenzienti in un'operazione svolta alle normali condizioni di mercato;

*Emendamento*

(a) le attività sono valutate all'importo al quale potrebbero essere scambiate tra parti consapevoli e consenzienti in un'operazione svolta alle normali condizioni di mercato **se detto importo è obiettivamente osservabile in un mercato liquido e ampio o può essere ottenuto applicando metodi generalmente accettati che forniscono valori che osservano il principio di coerenza del mercato di cui all'articolo 75, paragrafo 3;**

Or. en

## Motivazione

*Cases where it is not possible a valuation of assets based on transfer values. Having in mind that in the financial markets are more and more frequent assets non-transferable, or assets that can not be valued in a reliable manner (either mark-to-market or mark-to-model), the text of level 1 Directive should be sufficiently clear about to what extent it is possible to apply a transfer value (some assets may be transferable but may lack of reliable and objective transfer value, other assets may not be transferable) Furthermore, the Directive should require that the risks associated to any asset whose value is included in the asset side, needs to be considered when calculating the SCR.*

### Emendamento 231

**Antolín Sánchez Presedo**

#### Proposta di direttiva

#### Articolo 74 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

(b) le passività sono valutate all'importo al quale potrebbero essere trasferite, **o** *regolate*, tra parti consapevoli e consenzienti in un'operazione svolta alle normali condizioni di mercato.

##### *Emendamento*

(b) le passività sono valutate all'importo al quale potrebbero essere **o** *regolate con gli assicurati o i beneficiari*, **o** trasferite, tra parti consapevoli e consenzienti in un'operazione svolta alle normali condizioni di mercato.

Or. en

## Motivazione

*La valutazione della posizione di solvibilità di un assicuratore non deve basarsi esclusivamente sui valori di trasferimento, soprattutto considerando che non esiste un mercato per le passività assicurative. La direttiva di livello 1 deve consentire che vengano usati sia i valori di trasferimento che di regolamento per valutare le passività, e in particolare le disposizioni tecniche. Ciò sembra corrispondere alla posizione del settore (vedi lettera di CEA e Forum CFO alla Commissione UE del 26 febbraio). Sembra che sia anche probabile la direzione del progetto IASB (vedi documenti IASB su IFRS4).*

**Emendamento 232**  
**Antolín Sánchez Presedo**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 74 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Le attività che non possono essere valutate conformemente ai criteri di cui alla lettera a) del primo comma sono valutate in base a criteri prudenziali e oggettivi, adeguati a produrre un'adeguata valutazione della solvibilità.***

Or. en

*Motivazione*

*Riguarda i casi nei quali non è possibile una valutazione delle attività basata sui valori di trasferimento. Tenendo conto che nei mercati finanziari sono sempre più frequenti attività non trasferibili o attività che non possono essere valutate in modo affidabile (o valori di mercato correnti o mark-to-model), il testo della direttiva di livello 1 deve essere sufficientemente chiaro in merito a come sia possibile applicare un valore di trasferimento (talune attività possono essere trasferibili ma può essere impossibile attribuire loro un valore di trasferimento affidabile e obiettivo, mentre altre attività possono non essere trasferibili). Inoltre, la direttiva deve prevedere che i rischi associati a ogni attività il cui valore è incluso nel lato attività devono essere considerati al momento di calcolare i requisiti patrimoniali di solvibilità.*

**Emendamento 233**  
**Antolín Sánchez Presedo**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 74 – paragrafo 1 – comma 1 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Tutte le attività sono tenute adeguatamente in conto nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità.***

Or. EN

*Motivazione*

*Riguarda i casi nei quali non è possibile una valutazione delle attività basata sui valori di trasferimento. Tenendo conto che nei mercati finanziari sono sempre più frequenti attività*

*non trasferibili o attività che non possono essere valutate in modo affidabile (o valori di mercato correnti o mark-to-model), il testo della direttiva di livello 1 deve essere sufficientemente chiaro in merito a come sia possibile applicare un valore di trasferimento (talune attività possono essere trasferibili ma può essere impossibile attribuire loro un valore di trasferimento affidabile e obiettivo, mentre altre attività possono non essere trasferibili). Inoltre, la direttiva deve prevedere che i rischi associati a ogni attività il cui valore è incluso nel lato attività devono essere considerati al momento di calcolare i requisiti patrimoniali di solvibilità.*

#### **Emendamento 234**

**Antolín Sánchez Presedo**

#### **Proposta di direttiva**

**Articolo 74 – paragrafo 1 – comma 1 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***A meno che non sia provato che un'impresa di assicurazione non regolerà le sue passività, esse non sono valutate a meno del valore coerente di mercato dei fondi che l'impresa di assicurazione e di riassicurazione deve osservare.***

Or. en

*Motivazione*

*La valutazione della posizione di solvibilità di un assicuratore non deve basarsi esclusivamente sui valori di trasferimento, soprattutto considerando che non esiste un mercato per le passività assicurative. La direttiva di livello 1 deve consentire che vengano usati sia i valori di trasferimento che di regolamento per valutare le passività, e in particolare le disposizioni tecniche. Ciò sembra corrispondere alla posizione del settore (vedi lettera di CEA e Forum CFO alla Commissione UE del 26 febbraio). Sembra che sia anche probabile la direzione del progetto IASB (vedi documenti IASB su IFRS4).*

#### **Emendamento 235**

**Sharon Bowles**

#### **Proposta di direttiva**

**Articolo 74 – paragrafo 1 – comma 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Quando si valutano le passività, non viene effettuato alcun aggiustamento per tenere conto del merito di credito proprio dell'impresa di assicurazione o di

Quando si valutano le passività **assicurative**, non viene effettuato alcun aggiustamento per tenere conto del merito di credito proprio dell'impresa di

riassicurazione.

assicurazione o di riassicurazione.

Or. en

#### *Motivazione*

*For non-insurance liabilities (i.e. liabilities which are not to policyholders) undertakings should be required to use the discount rate corresponding to the risk inherent in the liability. The current wording of the second sub-paragraph of 73(1) requires that all liabilities raised by the undertaking must be valued using the risk-free rate. As a result any funding from the capital markets (e.g. subordinated debt which is an important form of capital for insurers) would create a liability for the undertaking greater than the amount of cash raised. This approach is not market consistent, it differs from the treatment of debt in the banking sector, and could seriously disrupt insurance undertakings accessing funding from the capital markets.*

#### **Emendamento 236**

**Sharon Bowles**

#### **Proposta di direttiva**

**Articolo 74 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Al momento di valutare le passività diverse dalle passività assicurative, può essere fatto un adeguamento per tenere conto della posizione creditizia dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione al solo tasso delle passività.***

Or. en

#### *Motivazione*

*For non-insurance liabilities (i.e. liabilities which are not to policyholders) undertakings should be required to use the discount rate corresponding to the risk inherent in the liability. The current wording of the second sub-paragraph of 73(1) requires that all liabilities raised by the undertaking must be valued using the risk-free rate. As a result any funding from the capital markets (e.g. subordinated debt which is an important form of capital for insurers) would create a liability for the undertaking greater than the amount of cash raised. This approach is not market consistent, it differs from the treatment of debt in the banking sector, and could seriously disrupt insurance undertakings accessing funding from the capital markets.*



**Emendamento 237**  
**Antolín Sánchez Presedo**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 74 – paragrafo 2 – comma 1**

*Testo della Commissione*

2. La Commissione adotta misure di esecuzione per definire ***i metodi e le ipotesi da utilizzare nella valutazione delle attività e delle passività prevista al paragrafo 1.***

*Emendamento*

2. La Commissione adotta misure di esecuzione per definire:

- (a) i metodi, le ipotesi e le semplificazioni da utilizzare nella valutazione delle attività;***
- (b) i criteri per garantire che una valutazione rifletta affidabilmente e obiettivamente i valori di trasferimento di un'attività;***
- (c) le regole di valutazione delle attività senza un valore di trasferimento affidabile e obiettivo, per formulare un valore prudenziale e obiettivo di dette attività;***
- (d) le regole applicabili al valore delle passività, diverse dalle riserve tecniche, delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;***
- (e) qualsiasi altra misura per garantire il più alto livello di armonizzazione dei principi e delle prassi affermate nel presente comma.***

Or. en

*Motivazione*

*Le misure di attuazione concernenti la valutazione delle attività e delle passività devono contenere la lista dei criteri più significativi da sviluppare e da sottoporre al controllo del Parlamento. Vista l'enorme importanza della valutazione delle attività e delle passività nella valutazione di solvibilità di un assicuratore, sembra pertinente che la direttiva di livello 1 contenga una descrizione più precisa del contenuto minimo delle misure di attuazione di livello 2 che dovrebbero essere sviluppate nel rispetto dell'articolo 74. In particolare, sembra necessario riflettere esplicitamente la massima priorità dell'armonizzazione della prassi (non solo a livello generale).*

**Emendamento 238**  
**José Manuel García-Margallo y Marfil**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 75 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

**2. Il calcolo delle** riserve tecniche **è basato sul loro valore di "uscita" attuale.**

*Emendamento*

**2. Le** riserve tecniche **sono calcolate in modo obiettivo, affidabile e coerente con il mercato.**

Or. es

*Motivazione*

*El término "valor actual de salida", no definido en la Directiva, podría generar confusión y defectos en su aplicación.*

**Emendamento 239**  
**Peter Skinner**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 75 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

**2. Il calcolo delle** riserve tecniche **è basato sul loro valore di "uscita" attuale.**

*Emendamento*

**2. Le** riserve tecniche **sono calcolate su una base coerente di mercato e in modo affidabile e obiettivo.**

Or. en

*Motivazione*

*L'inclusione dei termini "valore di uscita attuale", che non sono esplicitamente definiti nella direttiva quadro Solvibilità II, potrebbero portare a un principio fuorviante e a una conseguente applicazione inadeguata, in particolare se si considera che lo stesso termine è usato nel contesto dello sviluppo relativo ai contratti assicurativi Fase 2 IFRS.*

**Emendamento 240**  
**Antolín Sánchez Presedo**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 75 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Il calcolo delle riserve tecniche è basato sul *loro* valore *di "uscita" attuale*.

*Emendamento*

2. Il calcolo delle riserve tecniche è basato sul valore *corrente di tutti i futuri flussi di cassa necessari alla regolazione o al trasferimento di tutte le restanti obbligazioni dei contratti di assicurazione esistenti*.

Or. en

*Motivazione*

*From a legal perspective, the reference to 'current exit value' is not appropriate, to the extent that such concept has not been legally defined. In fact, in practice such expression is differently understood. From a technical point of view, the assessment of the solvency position of an insurer should not be based exclusively on transfer values, especially considering that there is no market for insurance liabilities (consistent with proposed amendment to article 74(1), subparagraph b) . Level 1 Directive should give allowance for the use of both settlement and transfer values in the valuation of liabilities, in particular technical provisions. This seems to be the thinking of the industry (see letter from CEA and CFO Forum to EU Commission, February 26<sup>th</sup>). And this seems to be the likely direction of IASB project (see recent IASB papers on IFRS4 project).*

**Emendamento 241**  
**Sharon Bowles**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 75 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. Il calcolo delle riserve tecniche utilizza coerentemente le informazioni fornite dai mercati finanziari e i dati generalmente disponibili sui rischi *tecnici assicurativi e riassicurativi* (coerenza con il mercato).

*Emendamento*

3. Il calcolo delle riserve tecniche utilizza coerentemente le informazioni fornite dai mercati finanziari e i dati generalmente disponibili sui rischi *di sottoscrizione* (coerenza con il mercato).

Or. en

*Motivazione*

*Chiarimento tecnico per eliminare le ambiguità.*

**Emendamento 242**

**Peter Skinner**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 75 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. Il calcolo delle riserve tecniche utilizza coerentemente le informazioni fornite dai mercati finanziari e i dati generalmente disponibili sui rischi *tecnici* assicurativi e riassicurativi (coerenza con il mercato).

*Emendamento*

3. Il calcolo delle riserve tecniche utilizza coerentemente le informazioni fornite dai mercati finanziari e i dati generalmente disponibili sui rischi assicurativi e riassicurativi *di sottoscrizione* (coerenza con il mercato).

Or. en

**Emendamento 243**

**José Manuel García-Margallo y Marfil**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 75 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. Il calcolo delle riserve tecniche utilizza coerentemente le informazioni fornite dai mercati finanziari e i dati generalmente disponibili sui rischi tecnici assicurativi e riassicurativi (coerenza con il mercato).

*Emendamento*

3. Il calcolo delle riserve tecniche utilizza coerentemente le informazioni fornite dai mercati finanziari e i dati generalmente disponibili sui rischi tecnici assicurativi e riassicurativi *di sottoscrizione* (coerenza con il mercato).

Or. es

*Motivazione*

*El término "valor actual de salida", no definido en la Directiva, podría generar confusión y defectos en su aplicación.*

**Emendamento 244**  
**Peter Skinner**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 75 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**4. Le riserve tecniche sono calcolate in modo prudente, affidabile e obiettivo.**

**soppresso**

Or. en

**Emendamento 245**  
**José Manuel García-Margallo y Marfil**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 75 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**4. Le riserve tecniche sono calcolate in modo prudente, affidabile e obiettivo.**

**soppresso**

Or. es

*Motivazione*

*El término "valor actual de salida", no definido en la Directiva, podría generar confusión y defectos en su aplicación.*

**Emendamento 246**  
**José Manuel García-Margallo y Marfil**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 76 – paragrafo 2 – comma 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. La migliore stima è pari alla media dei flussi di cassa futuri ponderata per la probabilità, tenendo conto del valore temporale del denaro (valore attuale atteso dei flussi di cassa futuri) **sulla base della**

2. La migliore stima è pari alla media dei flussi di cassa futuri ponderata per la probabilità, tenendo conto del valore temporale del denaro (valore attuale atteso dei flussi di cassa futuri), **di modo che il**

*pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio.*

*tasso di sconto sia coerente con i prezzi di mercato per flussi di cassa osservabili, con caratteristiche analoghe a quelle del passivo in termini di durata, valuta, liquidità o altro.*

Or. es

*Motivazione*

*La expresión propuesta coincide con la recogida en el párrafo 63 del DP Fase II IFRS4 del IASB y por tanto, proporciona la necesaria convergencia con los principios contables internacionales. Además daría una mayor cabida al inciso ii) de la letra b) del apartado 1 del artículo de la Directiva 2002/83/CE, sobre el seguro de vida, que se desarrolló en algunos Estados miembros. En aquellos países en los que se ha hecho uso de la opción prevista en la anteriormente mencionada Directiva, la utilización de un tipo de descuento más acorde con la realidad económica ha permitido dotar al seguro de vida de un alto grado de avance, especialización y competitividad a nivel internacional.*

**Emendamento 247**

**Sharon Bowles**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 76 – paragrafo 2 – comma 1**

*Testo della Commissione*

2. La migliore stima è ***pari alla*** media dei flussi di cassa futuri ponderata per la probabilità, tenendo conto del valore temporale del denaro (valore attuale atteso dei flussi di cassa futuri) sulla base della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio.

*Emendamento*

2. La migliore stima è ***coerente con la*** media dei flussi di cassa futuri ponderata per la probabilità, tenendo conto del valore temporale del denaro (valore attuale atteso dei flussi di cassa futuri) sulla base della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio.

Or. en

*Motivazione*

*La media ponderata per la probabilità non è l'unico metodo utilizzabile e con il tempo saranno messe a punto tecniche migliori.*

**Emendamento 248**  
**Sharon Bowles**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 76 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. Il margine di rischio è tale da garantire che il valore delle riserve tecniche sia equivalente all'importo di cui le imprese di assicurazione e di riassicurazione avrebbero bisogno per assumersi e onorare le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione.

*Emendamento*

3. Il margine di rischio è tale da garantire che il valore delle riserve tecniche sia equivalente all'importo di cui le imprese di assicurazione e di riassicurazione avrebbero bisogno per assumersi e onorare le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione, ***tenendo adeguatamente conto degli effetti della diversificazione.***

Or. en

*Motivazione*

*Occorre consentire che, nel calcolo del margine di rischio, si tenga conto degli effetti della diversificazione. È probabile che tali rischi siano trasferiti a imprese ben diversificate o a imprese che beneficerebbero della diversificazione accettando tali passività.*

**Emendamento 249**  
**Sharon Bowles**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 76 – paragrafo 4 – comma 2**

*Testo della Commissione*

Quando tuttavia i flussi di cassa futuri connessi con le obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione possono essere ***riprodotti*** utilizzando strumenti finanziari per i quali sia direttamente osservabile un valore di mercato, il valore delle riserve tecniche è determinato sulla base del valore di mercato di tali strumenti finanziari. In questo caso non è necessario calcolare separatamente la migliore stima e il margine di rischio.

*Emendamento*

Quando tuttavia i flussi di cassa futuri connessi con le obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione possono essere ***valutati in modo attendibile*** utilizzando strumenti finanziari per i quali sia direttamente osservabile un valore di mercato, il valore delle riserve tecniche è determinato sulla base del valore di mercato di tali strumenti finanziari, ***anche quando non è possibile una riproduzione esatta.*** In questo caso non è necessario calcolare separatamente la migliore stima e il margine di rischio. ***Ai fini della***

***valutazione si possono utilizzare anche interpolazioni ed estrapolazioni ragionevoli basate su valori di mercato direttamente osservabili.***

Or. en

*Motivazione*

*È importante prendere come riferimento il migliore parametro del mercato (il più vicino al valore del mercato economico).*

**Emendamento 250**  
**Sharon Bowles**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 76 – paragrafo 5 – comma 2**

*Testo della Commissione*

Il tasso utilizzato nella determinazione del costo della costituzione di tale importo di fondi propri ammissibili (tasso del costo del capitale) è lo stesso per tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione.

*Emendamento*

Il tasso utilizzato nella determinazione del costo della costituzione di tale importo di fondi propri ammissibili (tasso del costo del capitale) è lo stesso per tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione ***e viene rivisto periodicamente per riflettere le condizioni del mercato.***

Or. en

*Motivazione*

*Tale misura dovrebbe riguardare il costo del capitale che rappresenta rischi non immunizzabili e non il costo del capitale complessivo dell'impresa. L'emendamento sottolinea le obbligazioni che si intende coprire.*



**Emendamento 251**  
**Sharon Bowles**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 76 – paragrafo 5 – comma 3**

*Testo della Commissione*

Il tasso del costo del capitale è pari alla maggiorazione rispetto al tasso d'interesse privo di rischio pertinente che un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che **detenga** un importo di fondi propri ammissibili di cui alla sezione 3 pari al requisito patrimoniale di solvibilità **pagherebbe per detenere tali fondi**.

*Emendamento*

Il tasso del costo del capitale è pari alla maggiorazione rispetto al tasso d'interesse privo di rischio pertinente che un'impresa di assicurazione o di riassicurazione **pagherebbe per detenere** un importo di fondi propri ammissibili di cui alla sezione 3 pari al requisito patrimoniale di solvibilità **necessario per far fronte alle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione lungo tutta la loro durata di vita**.

Or. en

*Motivazione*

*Tale misura dovrebbe riguardare il costo del capitale che rappresenta rischi non immunizzabili e non il costo del capitale complessivo dell'impresa. L'emendamento sottolinea le obbligazioni che si intende coprire.*

**Emendamento 252**  
**Sharon Bowles**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 77 – punto 3**

*Testo della Commissione*

(3) di tutti i pagamenti ai contraenti ed ai beneficiari, **comprese le future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale**, che le imprese di assicurazione e di riassicurazione prevedono di fare, a prescindere dal fatto che siano o non contrattualmente garantiti, a meno che tali pagamenti non rientrino nell'ambito di applicazione dell'articolo 90.

*Emendamento*

(3) di tutti i pagamenti ai contraenti ed ai beneficiari che le imprese di assicurazione e di riassicurazione prevedono di fare, **dopo aver tenuto conto di ragionevoli misure di gestione, ad esempio future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale**, a prescindere dal fatto che siano o non contrattualmente garantiti, a meno che tali pagamenti non rientrino nell'ambito di applicazione dell'articolo 90.

Or. en

**Emendamento 253**  
**Pervenche Berès**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 77 – punto 3**

*Testo della Commissione*

(3) di tutti i pagamenti ai contraenti ed ai beneficiari, comprese le future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale, che le imprese di assicurazione e di riassicurazione prevedono di fare, ***a prescindere dal fatto che siano o non contrattualmente garantiti, a meno che tali pagamenti non rientrino nell'ambito di applicazione dell'articolo 90.***

*Emendamento*

(3) tutti i pagamenti ai contraenti ed ai beneficiari, comprese le future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale, che le imprese di assicurazione e di riassicurazione prevedono di fare.

Or. en

*Motivazione*

*Le riserve di utili non dovrebbero essere prese in considerazione nel calcolo delle riserve tecniche.*

**Emendamento 254**  
**Sahra Wagenknecht**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 78 – comma 1**

*Testo della Commissione*

Quando calcolano le riserve tecniche, le imprese di assicurazione e di riassicurazione tengono conto del valore delle garanzie finanziarie e di tutte le opzioni contrattuali incluse nelle polizze di assicurazione e di riassicurazione.

*Emendamento*

Quando calcolano le riserve tecniche, le imprese di assicurazione e di riassicurazione tengono conto del valore ***e della qualità*** delle garanzie finanziarie e di tutte le opzioni contrattuali incluse nelle polizze di assicurazione e di riassicurazione.

Or. de

## Motivazione

*Die Betrachtung unterschiedlicher Garantiequalität wird in der vorliegenden Richtlinie unzureichend berücksichtigt. Im Sinne einer konsistenten Bewertung der ausgesprochenen Garantien muss jedoch die Frage einbezogen werden, über welchen Weg derartige Garantien dargestellt werden sollen und inwiefern dieser Weg ggf. zusätzliche Sicherheiten benötigt. So zeigt eine historische Betrachtung, dass das deutsche System der Finanzgarantien über die Bildung entsprechender Deckungsrückstellungen unter Annahme eines geringen Garantiezinses eine vergleichsweise hohe Garantiequalität besitzt. Andere versicherungsmathematische Verfahren (etwa das „smoothing“) weisen hier eine geringere Garantiequalität auf. Durch den ausdrücklichen Hinweis auf eine Differenzierung nach Garantiequalitäten wird diesem Aspekt Rechnung getragen.*

### **Emendamento 255 Piia-Noora Kauppi**

#### **Proposta di direttiva Articolo 79 – comma unico**

##### *Testo della Commissione*

Quando calcolano le loro riserve tecniche, le imprese di assicurazione e di riassicurazione segmentano le loro obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione in gruppi di rischi omogenei e quanto meno per aree di attività.

##### *Emendamento*

Quando calcolano le loro riserve tecniche, le imprese di assicurazione e di riassicurazione segmentano le loro obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione ***che non implicano una partecipazione agli utili*** in gruppi di rischi omogenei e quanto meno per aree di attività.

Or. en

## Motivazione

*When mutually independent allocation is not allowed, companies that pay bonuses on certain policies yet under the obligation not to jeopardise the overall solvency position are put in a disadvantage. This is because the bonus allocations are higher when the HRGs are measured separately than when they are measured jointly. This, however, has no real impact on the solvency position of the entire company but merely on hypothetical entities that are the HRGs.*

**Emendamento 256**  
**Piia-Noora Kauppi**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 79 – comma unico bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Le obbligazioni di assicurazione e riassicurazione che implicano una partecipazione agli utili devono essere segmentate in gruppi di rischi omogenei, quanto meno per aree di attività, se le relative norme sulla partecipazione agli utili consentono assegnazioni reciprocamente indipendenti.***

Or. en

*Motivazione*

*When mutually independent allocation is not allowed, companies that pay bonuses on certain policies yet under the obligation not to jeopardise the overall solvency position are put in a disadvantage. This is because the bonus allocations are higher when the HRGs are measured separately than when they are measured jointly. This, however, has no real impact on the solvency position of the entire company but merely on hypothetical entities that are the HRGs.*

**Emendamento 257**  
**Sharon Bowles**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 80 – comma 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Nel calcolo delle riserve tecniche di un'impresa riassicurata da un riassicuratore esclusivo, le attività e le passività di un riassicuratore esclusivo sono considerate come attività e passività dell'impresa riassicurata e non viene effettuato alcun aggiustamento per tener conto dell'intervallo di tempo fra i recuperi e i pagamenti diretti o le perdite previste a causa dell'inadempimento della controparte per quanto concerne le***

**Emendamento 258**

**Astrid Lulling**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 85 – paragrafo 1 – lettera h**

*Testo della Commissione*

(h) laddove necessario, i metodi e le tecniche semplificati per calcolare le riserve tecniche, al fine di garantire che i metodi attuariali e le tecniche statistiche di cui alla lettera a) siano proporzionati alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi cui sono esposte le imprese di assicurazione e di riassicurazione.

*Emendamento*

(h) laddove necessario, i metodi e le tecniche semplificati per calcolare le riserve tecniche, al fine di garantire che i metodi attuariali e le tecniche statistiche di cui alla lettera a) siano proporzionati alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi cui sono esposte le imprese di assicurazione e di riassicurazione, ***comprese le imprese di assicurazione e riassicurazione captive.***

*Motivazione*

*Occorre prevedere semplificazioni specifiche per il calcolo delle riserve tecniche delle imprese captive. Ciò è in linea con l'approccio generale adottato per altre imprese di assicurazione e riassicurazione di piccole e medie dimensioni. Il QIS 4 determinerà l'impatto di tali semplificazioni. L'emendamento proposto inserisce nella direttiva una base per attuare, laddove opportuno, queste semplificazioni specifiche.*

**Emendamento 259**

**Gay Mitchell**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 85 – paragrafo 1 – lettera h**

*Testo della Commissione*

(h) laddove necessario, i metodi e le tecniche semplificati per calcolare le riserve tecniche, al fine di garantire che i

*Emendamento*

(h) laddove necessario, i metodi e le tecniche semplificati per calcolare le riserve tecniche, al fine di garantire che i

metodi attuariali e le tecniche statistiche di cui alla lettera a) siano proporzionati alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi cui sono esposte le imprese di assicurazione e di riassicurazione.

metodi attuariali e le tecniche statistiche di cui alla lettera a) siano proporzionati alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi cui sono esposte le imprese di assicurazione e di riassicurazione, **comprese le imprese di assicurazione e riassicurazione captive.**

Or. en

#### *Motivazione*

*L'emendamento fornisce la base per misure di esecuzione specifiche di semplificazione nel calcolo delle riserve tecniche di cui all'articolo 85 e dei requisiti patrimoniali di cui all'articolo 109 nel caso delle imprese captive.*

**Emendamento 260**  
**Sahra Wagenknecht**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 85 – comma 1 – lettera h bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***h bis) Valutazione della diversa qualità delle garanzie finanziarie da prendere in considerazione ai sensi dell'articolo 78***

Or. de

#### *Motivazione*

*Die Betrachtung unterschiedlicher Garantiequalität wird in der vorliegenden Richtlinie unzureichend berücksichtigt. Im Sinne einer konsistenten Bewertung der ausgesprochenen Garantien muss jedoch die Frage einbezogen werden, über welchen Weg derartige Garantien dargestellt werden sollen und inwiefern dieser Weg ggf. zusätzliche Sicherheiten benötigt. So zeigt eine historische Betrachtung, dass das deutsche System der Finanzgarantien über die Bildung entsprechender Deckungsrückstellungen unter Annahme eines geringen Garantiezinses eine vergleichsweise hohe Garantiequalität besitzt. Andere versicherungsmathematische Verfahren (etwa das „smoothing“) weisen hier eine geringere Garantiequalität auf. Durch den ausdrücklichen Hinweis auf eine Differenzierung nach Garantiequalitäten und dem Einbezug dieser Fragestellung in die Durchführungsermächtigung nach Artikel 85 wird diesem Aspekt Rechnung getragen.*

**Emendamento 261**  
**Antolín Sánchez Presedo**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 87 – comma 2**

*Testo della Commissione*

***L'importo dell'eccedenza di cui al punto 1 è diminuito dell'importo delle azioni proprie detenute direttamente dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione.***

*Emendamento*

***I fondi propri di base sono diminuiti dell'importo dei fondi propri non mantenuti economicamente nell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, come le azioni proprie detenute dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione, o qualsiasi altra forma di finanziamento degli azionisti dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione. In particolare, nella valutazione della solvibilità a livello individuale di un'impresa partecipante ai sensi dell'articolo 210 si sottrae dai fondi propri di base qualsiasi importo destinato a supporto di gruppo, conformemente agli articoli da 234 a 247.***

Or. en

*Motivazione*

*Deductibles of own funds should be based and defined on economic principles, not as a list. Elements that are 'deductible' from basic own funds should be defined according economic principles and criteria, not by a closed reference to own shares. The proposal limits such elements by using a very concrete wording, and then restricting without justification the possibilities of supervisors to treat appropriately other situations sufficiently similar from an economic perspective. 'Deductible elements' should be regulated in a principle based manner, giving sufficient room for manoeuvre to the development of adequate and flexible level 2 implementing measures. Eventually, it is necessary to clarify the treatment of the 'group support' in the calculation of the own funds of the participating undertaking at solo level.*

**Emendamento 262**  
**Antolín Sánchez Presedo**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 89 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***L'importo destinato a ciascun elemento dei fondi propri accessori riflette la sua capacità di assorbimento di perdite nelle situazioni indicate all'articolo 101, paragrafo 3, e si basa su ipotesi prudenti e realistiche.***

Or. en

*Motivazione*

*Ancillary own funds should be valued considering unexpected losses. If not, they are treated in a more favourable manner than basic own funds. All assets and liabilities included in the balance sheet are stressed in Solvency 2, in order to assess their risks under adverse circumstances, delivering an appropriate capital charge. On the contrary, the risks of ancillary own funds (off-balance sheet items) are neither considered in the calculation of SCR nor considered in the value of the item. Valuation of ancillary own funds in article 89 is based on their recoverability under normal circumstances, instead of valuing these items under unfavourable situations, as defined in article 101(3). The amendment avoids giving off-balance sheet items in the solvency assessment more favourable treatment than on-balance sheet elements.*

**Emendamento 263**  
**Antolín Sánchez Presedo**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 89 – paragrafo 2 – alinea**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. Per ciascun elemento dei fondi propri accessori, l'approvazione delle autorità di vigilanza dipende dalla valutazione dei seguenti elementi:

2. Per ciascun elemento dei fondi propri accessori, l'approvazione delle autorità di vigilanza dipende dalla valutazione dei seguenti elementi ***nelle situazioni indicate all'articolo 101, paragrafo 3:***

Or. en



*Motivazione*

*Si veda la motivazione dell'emendamento presentato dall'on. Sánchez Presedo all'articolo 89, paragrafo 1.*

**Emendamento 264**  
**Antolín Sánchez Presedo**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 89 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3. L'importo di ciascun elemento dei fondi propri accessori è pari al suo valore nominale a meno che non ricorra una delle seguenti condizioni:**  
**(a) l'elemento non ha un valore nominale o ha un valore nominale massimo;**  
**(b) il valore nominale dell'elemento non riflette la sua capacità di assorbimento di perdite.**  
**In tali casi l'importo dell'elemento da prendere in considerazione per la determinazione dei fondi propri accessori è basato su ipotesi prudenti e realistiche.**

*soppresso*

Or. en

*Motivazione*

*I fondi propri accessori dovrebbero essere valutati tenendo conto delle perdite inattese, perché altrimenti ottengono un trattamento più favorevole rispetto ai fondi propri di base. Da un esame dei paragrafi 1 e 2 emerge che non ha senso menzionare espressamente il valore nominale come criterio di valutazione dei fondi propri accessori. In situazioni di difficoltà, il più delle volte i fondi propri accessori non dovrebbero essere recuperabili in base al loro valore nominale.*

**Emendamento 265**  
**Gunnar Hökmark, Olle Schmidt, John Purvis**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 90 – comma -1 (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Le riserve di utili sono equiparate ai profitti accumulati che sono assegnati su base individuale o collettiva a contraenti e beneficiari sotto forma di future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale.***

Or. en

*Motivazione*

*L'emendamento introduce una definizione delle riserve di utili ai fini della presente direttiva, nonché un criterio che consente di stabilire quando le riserve di utili devono essere riconosciute come capitale di livello 1.*

**Emendamento 266**  
**Piia-Noora Kauppi**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 90 – comma -1 (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Le riserve di utili sono equiparate ai profitti accumulati che sono assegnati su base individuale o collettiva a contraenti e beneficiari sotto forma di future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale.***

Or. en

*Motivazione*

*Una definizione troppo restrittiva delle riserve di utili creerà problemi di solvibilità alle imprese mutue di assicurazione vita con un capitale netto di modesta entità, specialmente imprese con contratto parziale o totale di run-off.*

**Emendamento 267**  
**Donata Gottardi, Gianni Pittella**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 90 – comma -1 (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Le riserve di utili sono equiparate ai profitti accumulati che sono assegnati su base individuale o collettiva a contraenti e beneficiari sotto forma di future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale.***

Or. en

*Motivazione*

*Va sostenuto un approccio uniforme alle riserve di utili che sia coerente con la filosofia generale della Solvibilità II. Per evitare l'arbitrarietà regolamentare proponiamo, in uno spirito costruttivo di compromesso, un emendamento che prevede un approccio uniforme alle riserve di utili in tutta l'Unione europea.*

**Emendamento 268**  
**Pervenche Berès**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 90**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Articolo 90***

***soppresso***

***Riserva di utili***

***Purché il diritto nazionale lo autorizzi, gli utili realizzati che figurano a riserva nel bilancio d'esercizio non sono considerati come passività assicurative e riassicurative, nella misura in cui tali utili possano essere utilizzati per coprire qualunque perdita che potrebbe insorgere e laddove non siano stati messi a disposizione per essere distribuiti a***

*contraenti e beneficiari.*

Or. en

*Motivazione*

*Le riserve di utili non dovrebbero essere prese in considerazione nel calcolo delle riserve tecniche.*

**Emendamento 269**  
**Pervenche Berès**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 90**

*Testo della Commissione*

Purché il diritto nazionale lo autorizzi, **gli** utili realizzati **che figurano a riserva nel bilancio d'esercizio non sono considerati** come passività assicurative e riassicurative, nella misura in cui tali utili possano essere **utilizzati** per coprire **qualunque perdita che potrebbe insorgere e laddove non siano stati messi a disposizione per essere distribuiti a contraenti e beneficiari.**

*Emendamento*

Purché il diritto nazionale lo autorizzi, **le riserve di utili non classificate all'articolo 87, paragrafo 1, sono considerate** utili realizzati e **non** come passività assicurative e riassicurative, nella misura in cui tali **riserve** possano essere **utilizzate** per coprire **le perdite. Le riserve di utili sono considerate fondi propri a concorrenza dell'importo di aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche di cui all'articolo 107. Le riserve di utili che superano il limite precedente sono definite fondi propri accessori.**

Or. en

*Motivazione*

*Uno degli elementi fondamentali del nuovo sistema di vigilanza consiste nell'adozione di un approccio economico invece di un'impostazione puramente contabile. Dal punto di vista economico, l'impresa di assicurazione dispone di fondi propri che equivalgono all'eccedenza delle attività rispetto alle passività (articolo 87, paragrafo 1). Di conseguenza, tutti gli elementi di bilancio non destinati alle passività sono presi in considerazione nei fondi propri ammissibili. Pertanto, entro il limite dell'importo di aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche di cui all'articolo 107, le riserve di utili dovrebbero essere accettate come fondi propri di livello 1 e la parte che supera tale importo come fondi accessori di livello 2.*

**Emendamento 270**  
**Karsten Friedrich Hoppenstedt**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 90**

*Testo della Commissione*

Purché il diritto nazionale lo autorizzi, gli utili *realizzati* che *figurano a riserva nel bilancio d'esercizio* non sono considerati come passività assicurative e riassicurative, nella misura in cui tali utili *possano essere utilizzati per coprire qualunque perdita che potrebbe insorgere e laddove non siano stati messi a disposizione per essere distribuiti a contraenti e beneficiari.*

*Emendamento*

Purché il diritto nazionale lo autorizzi, gli utili *accumulati* che *non sono stati messi a disposizione per essere distribuiti a contraenti e beneficiari (riserve di utili)* non sono considerati come passività assicurative e riassicurative, nella misura in cui tali utili *soddisfano i criteri indicati all'articolo 94, paragrafo 1.*

Or. en

*Motivazione*

*L'articolo 74 della direttiva proposta descrive il principio generale da seguire per la valutazione delle attività e delle passività nell'ambito del nuovo regime di solvibilità, vale a dire il valore equo. Tuttavia, il vecchio riferimento agli "utili realizzati" nell'articolo 90 non è in linea con questo approccio del valore equo, che non opera alcuna distinzione fra gli utili realizzati. Con un riferimento incrociato all'articolo 94, che rinvia ai criteri stabiliti all'articolo 93, l'emendamento si richiama anche all'assorbimento delle perdite.*

**Emendamento 271**  
**Wolf Klinz**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 90**

*Testo della Commissione*

Purché il diritto nazionale lo autorizzi, gli utili *realizzati* che *figurano a riserva nel bilancio d'esercizio* non sono considerati come passività assicurative e riassicurative, nella misura in cui tali utili *possano essere utilizzati per coprire qualunque perdita che potrebbe insorgere e laddove non siano stati messi a disposizione per essere distribuiti a contraenti e beneficiari.*

*Emendamento*

Purché il diritto nazionale lo autorizzi, gli utili *accumulati* che *non sono stati messi a disposizione per essere distribuiti a contraenti e beneficiari (riserve di utili)* non sono considerati come passività assicurative e riassicurative, nella misura in cui tali utili *soddisfano i criteri indicati all'articolo 94, paragrafo 1.*

Or. en

## Motivazione

*L'emendamento introduce le modifiche necessarie per tener conto, tra l'altro, dell'approccio del valore equo della Solvibilità II, come indicato all'articolo 74 della proposta della Commissione, e per evitare possibili conseguenze impreviste per la Solvibilità II per quanto concerne gli attuali lavori sulla fase II dell'IFRS 4 sopprimendo il riferimento al "bilancio d'esercizio". La funzione delle riserve di utili ai fini dell'assorbimento delle perdite è definita con un riferimento incrociato, nell'articolo 94, all'articolo 93.*

### Emendamento 272

**Othmar Karas**

#### Proposta di direttiva

##### Articolo 90

###### *Testo della Commissione*

Purché il diritto nazionale lo autorizzi, gli utili *realizzati* che *figurano a riserva nel bilancio d'esercizio* non sono considerati come passività assicurative e riassicurative, nella misura in cui tali utili *possano essere utilizzati per coprire qualunque perdita che potrebbe insorgere e laddove non siano stati messi a disposizione per essere distribuiti a contraenti e beneficiari*.

###### *Emendamento*

Purché il diritto nazionale lo autorizzi, gli utili *accumulati* che *non sono stati messi a disposizione per essere distribuiti a contraenti e beneficiari (riserve di utili)* non sono considerati come passività assicurative e riassicurative, nella misura in cui tali utili *soddisfano i criteri indicati all'articolo 94, paragrafo 1*.

Or. en

## Motivazione

*L'emendamento introduce le modifiche necessarie per tener conto, tra l'altro, dell'approccio del valore equo della Solvibilità II, come indicato all'articolo 74 della proposta della Commissione, e per evitare possibili conseguenze impreviste per la Solvibilità II per quanto concerne gli attuali lavori sulla fase II dell'IFRS 4 sopprimendo il riferimento al "bilancio d'esercizio". La funzione delle riserve di utili ai fini dell'assorbimento delle perdite è definita con un riferimento incrociato, nell'articolo 94, all'articolo 93.*

### Emendamento 273

**Udo Bullmann, Bernhard Rapkay**

#### Proposta di direttiva

##### Articolo 90

###### *Testo della Commissione*

Purché il diritto nazionale lo autorizzi, gli utili *realizzati* che *figurano a riserva nel*

###### *Emendamento*

Purché il diritto nazionale lo autorizzi, gli utili *accumulati* che *non sono stati ancora*

***bilancio d'esercizio*** non sono considerati come passività assicurative e riassicurative, ***nella misura in cui*** tali utili ***possano essere utilizzati per coprire qualunque perdita che potrebbe insorgere e laddove non siano stati messi a disposizione per essere distribuiti a contraenti e beneficiari.***

***distribuiti a contraenti e beneficiari ( le cosiddette riserve di utili)*** non sono considerati come passività assicurative e riassicurative, ***e precisamente*** nella misura in cui tali utili ***soddisfano i criteri di cui all'articolo 94, paragrafo 1.***

Or. de

**Emendamento 274**  
**Margarita Starkevičiūtė**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 90**

*Testo della Commissione*

Purché il diritto nazionale lo autorizzi, gli utili ***realizzati*** che figurano a riserva nel bilancio d'esercizio non sono considerati come passività assicurative e riassicurative, nella misura in cui tali utili ***possano essere utilizzati per coprire qualunque perdita che potrebbe insorgere e*** laddove non siano stati messi a disposizione per essere distribuiti a contraenti e beneficiari.

*Emendamento*

Purché il diritto nazionale lo autorizzi, gli utili ***accumulati*** che figurano a riserva nel bilancio d'esercizio non sono considerati come passività assicurative e riassicurative, nella misura in cui tali utili ***soddisfino i criteri di cui all'articolo 94, paragrafo 1,*** e laddove non siano stati messi a disposizione per essere distribuiti a contraenti e beneficiari.

Or. en

*Motivazione*

*È necessario ampliare la scelta dei prodotti con profili di rischio diversi a disposizione dei contraenti e dei beneficiari. I relativi articoli della direttiva vanno adeguati di conseguenza.*

**Emendamento 275**  
**Sharon Bowles**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 90**

*Testo della Commissione*

Purché il diritto nazionale lo autorizzi, gli utili ***realizzati*** che figurano a riserva nel

*Emendamento*

Purché il diritto nazionale lo autorizzi, gli utili ***realizzati*** che figurano a riserva nel

bilancio d'esercizio non sono considerati come passività assicurative e riassicurative, nella misura in cui tali utili possano essere utilizzati per coprire qualunque perdita che potrebbe insorgere e laddove non siano stati messi a disposizione per essere distribuiti a contraenti e beneficiari.

bilancio d'esercizio non sono considerati **da uno Stato membro** come passività assicurative e riassicurative, nella misura in cui tali utili possano essere utilizzati per coprire qualunque perdita che potrebbe insorgere e laddove non siano stati messi a disposizione per essere distribuiti a contraenti e beneficiari. **Tali utili possono essere utilizzati solo nello Stato membro interessato e non possono essere utilizzati come garanzia collaterale al di fuori dello Stato membro interessato.**

Or. en

#### *Motivazione*

*L'emendamento chiarisce l'attuale metodo per l'utilizzo delle riserve di utili ai fini della direttiva. Senza tale disposizione, le legislazioni nazionali potrebbero essere modificate, cambiando quindi l'uso delle riserve di utili.*

#### **Emendamento 276** **Sahra Wagenknecht**

#### **Proposta di direttiva** **Articolo 90**

##### *Testo della Commissione*

Purché il diritto nazionale lo autorizzi, gli utili realizzati che figurano a riserva nel bilancio d'esercizio non sono considerati come passività assicurative e riassicurative, nella misura in cui tali utili possano essere utilizzati per coprire qualunque perdita che potrebbe insorgere e laddove non siano stati messi a disposizione per essere distribuiti a contraenti e beneficiari.

##### *Emendamento*

Purché il diritto nazionale lo autorizzi, gli utili realizzati che figurano a riserva nel bilancio d'esercizio non sono considerati come passività assicurative e riassicurative, nella misura in cui tali utili possano essere utilizzati per coprire qualunque perdita che potrebbe insorgere e laddove non siano stati messi a disposizione per essere distribuiti a contraenti e beneficiari **o destinati ad una distribuzione obbligatoria.**

Or. de

#### *Motivazione*

*Auf Grund eines vom Verfassungsgericht erlassenen Richterspruches müssen in Deutschland die Versicherungsnehmer an den Bewertungsreserven der Kapitalanlagen beteiligt werden.*



*Diese Beteiligung ist seit 2008 im Versicherungsvertragsgesetz in § 153 geregelt. Damit einhergehend wird seit 2008 im Versicherungsaufsichtsgesetz in § 56 a geregelt, dass zur Ausfinanzierung dieser Beteiligung gerade Mittel aus der freien RfB herangezogen werden können. Daher stehen aus der RfB höchstens Mittel aus der freien RfB abzüglich der zu erfolgenden Beteiligung an den Bewertungsreserven zur Verfügung. Dies ist bei Formulierung des Artikels zu berücksichtigen.*

## **Emendamento 277**

**Gunnar Hökmark, Olle Schmidt, John Purvis**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 90**

##### *Testo della Commissione*

***Purché il diritto nazionale lo autorizzi, gli utili realizzati che figurano a riserva nel bilancio d'esercizio non sono considerati*** come passività assicurative e riassicurative, nella misura in cui ***tali utili possano essere utilizzati per coprire qualunque perdita che potrebbe insorgere e laddove non siano stati messi a disposizione per essere distribuiti a contraenti e beneficiari.***

##### *Emendamento*

***Le riserve di utili non sono considerate*** come passività assicurative e riassicurative, nella misura in cui ***posseggono le caratteristiche richieste per gli elementi dei fondi propri di base ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 1.***

Or. en

##### *Motivazione*

*Una definizione troppo restrittiva delle riserve di utili creerà problemi di solvibilità alle imprese mutue di assicurazione vita con un capitale netto di modesta entità, specialmente imprese con contratto parziale o totale di run-off.*

## **Emendamento 278**

**Piia-Noora Kauppi**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 90**

##### *Testo della Commissione*

***Purché il diritto nazionale lo autorizzi, gli utili realizzati che figurano a riserva nel bilancio d'esercizio non sono considerati***

##### *Emendamento*

***Le riserve di utili non sono considerate*** come passività assicurative e riassicurative, nella misura in cui ***posseggono le***

come passività assicurative e riassicurative, nella misura in cui ***tali utili possano essere utilizzati per coprire qualunque perdita che potrebbe insorgere e laddove non siano stati messi a disposizione per essere distribuiti a contraenti e beneficiari.***

***caratteristiche richieste per gli elementi dei fondi propri di base ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 1.***

Or. en

#### *Motivazione*

*Una definizione troppo restrittiva delle riserve di utili creerà problemi di solvibilità alle imprese mutue di assicurazione vita con un capitale netto di modesta entità, specialmente imprese con contratto parziale o totale di run-off.*

#### **Emendamento 279**

**Donata Gottardi, Gianni Pittella**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 90**

##### *Testo della Commissione*

***Purché il diritto nazionale lo autorizzi, gli utili realizzati che figurano a riserva nel bilancio d'esercizio non sono considerati*** come passività assicurative e riassicurative, nella misura in cui ***tali utili*** possano essere ***utilizzati*** per coprire qualunque perdita che potrebbe insorgere ***e laddove non siano stati messi a disposizione per essere distribuiti a contraenti e beneficiari.***

##### *Emendamento*

***Laddove non siano state assegnate o messe a disposizione per essere distribuite a contraenti e beneficiari, le riserve di utili*** non sono ***considerate*** come passività assicurative e riassicurative, nella misura in cui possano essere ***utilizzate*** per coprire qualunque perdita che potrebbe insorgere.

Or. en

#### *Motivazione*

*Va sostenuto un approccio uniforme alle riserve di utili che sia coerente con la filosofia generale della Solvibilità II. Per evitare l'arbitrato regolamentare proponiamo, in uno spirito costruttivo di compromesso, un emendamento che prevede un approccio uniforme alle riserve di utili in tutta l'Unione europea.*

**Emendamento 280**  
**Jean-Paul Gauzès**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 90**

*Testo della Commissione*

*Purché il diritto nazionale lo autorizzi, gli utili realizzati che figurano a riserva nel bilancio d'esercizio non sono considerati come passività assicurative e riassicurative, nella misura in cui tali utili possano essere utilizzati per coprire qualunque perdita che potrebbe insorgere e laddove non siano stati messi a disposizione per essere distribuiti a contraenti e beneficiari.*

*Emendamento*

*Laddove siano stati collettivamente assegnati ai contraenti, gli utili realizzati che possono essere utilizzati per coprire le perdite, previa approvazione dell'autorità di vigilanza, sono considerati fondi propri accessori a concorrenza dell'importo in grado di assorbire le perdite simulate nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, dopo l'esaurimento degli altri elementi dei fondi propri.*

Or. en

**Emendamento 281**  
**Jean-Paul Gauzès**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 90**

*Testo della Commissione*

*Purché il diritto nazionale lo autorizzi, gli utili realizzati che figurano a riserva nel bilancio d'esercizio non sono considerati come passività assicurative e riassicurative, nella misura in cui tali utili possano essere utilizzati per coprire qualunque perdita che potrebbe insorgere e laddove non siano stati messi a disposizione per essere distribuiti a contraenti e beneficiari.*

*Emendamento*

*Laddove non siano stati individualmente assegnati ai contraenti, gli utili che possono essere utilizzati per coprire le perdite non sono considerati come passività assicurative e riassicurative, nella misura in cui le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono stabilire che una riduzione di tali utili possa essere utilizzata per coprire le perdite inattese nel momento in cui si verificano.*

Or. en

**Emendamento 282**  
**Gunnar Hökmark, Olle Schmidt, John Purvis**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 90 – comma unico bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Purché il diritto nazionale lo autorizzi e nella misura in cui soddisfano i criteri di cui all'articolo 94, paragrafo 1, le riserve di utili che non sono state messe a disposizione per essere distribuite a contraenti e beneficiari sono considerate capitale di livello 1.***

Or. en

*Motivazione*

*L'emendamento introduce una definizione delle riserve di utili ai fini della presente direttiva, nonché un criterio che consente di stabilire quando le riserve di utili devono essere riconosciute come capitale di livello 1.*

**Emendamento 283**  
**Donata Gottardi, Gianni Pittella**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 90 – comma unico bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Al fine di garantire un trattamento uniforme di tali riserve di utili, la Commissione adotta misure di esecuzione che stabiliscono le loro caratteristiche principali nonché l'approccio da seguire in relazione a tali utili nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità.***

Or. en

*Motivazione*

*Va sostenuto un approccio uniforme alle riserve di utili che sia coerente con la filosofia generale della Solvibilità II. Per evitare l'arbitrarietà regolamentare proponiamo, in uno spirito*

*costruttivo di compromesso, un emendamento che prevede un approccio uniforme alle riserve di utili in tutta l'Unione europea.*

#### **Emendamento 284**

**Jean-Paul Gauzès**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 90 – comma unico bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Il valore delle riserve di utili è valutato sulla base dei seguenti elementi:***

***a) la recuperabilità degli utili realizzati per assorbire le perdite, tenendo conto della forma giuridica di tali eccedenze, nonché di qualsiasi condizione e circostanza che impedirebbe l'uso delle riserve di utili;***

***b) informazioni sull'autorizzazione dell'autorità di vigilanza a utilizzare gli utili realizzati, nella misura in cui tali informazioni possano essere usate in modo attendibile per valutare l'uso previsto degli utili realizzati.***

Or. en

#### **Emendamento 285**

**Jean-Paul Gauzès**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 90 – comma unico ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***La Commissione adotta misure di esecuzione che stabiliscono il metodo da applicare nel calcolo dell'importo degli utili realizzati che possono coprire le perdite previa approvazione dell'autorità di vigilanza.***

Or. en

**Emendamento 286**  
**Jean-Paul Gauzès**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 90 – comma unico quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***La Commissione adotta misure di esecuzione che stabiliscono il metodo da applicare nella valutazione dell'importo degli utili disponibile per la copertura di perdite.***

Or. en

**Emendamento 287**  
**Jean-Paul Gauzès**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 90 – comma unico quinquies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Tali misure, volte a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, integrandola con nuovi elementi non essenziali, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 304, paragrafo 3.***

Or. en

**Emendamento 288**  
**Antolín Sánchez Presedo**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 93 – alinea**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Gli elementi dei fondi propri sono classificati in tre livelli ***sulla base delle***

***1.*** Gli elementi dei fondi propri sono classificati in tre livelli. ***Tale***

seguenti caratteristiche:

*classificazione dipende dal fatto che si tratti di elementi dei fondi propri di base o dei fondi propri accessori e dalla misura in cui essi presentano le seguenti caratteristiche:*

Or. en

*Motivazione*

*Riformulazione completa del testo per adeguare tale articolo agli sviluppi in sede di Consiglio, all'attività del CEIOPS e alle specifiche QIS4.*

**Emendamento 289**  
**Antolín Sánchez Presedo**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 93 – paragrafo 1 – lettera a (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*a) l'elemento è disponibile, o può essere richiamato su richiesta, per assorbire interamente le perdite nella prospettiva di continuità aziendale, nonché in caso di liquidazione (disponibilità permanente);*

Or. en

*Motivazione*

*Riformulazione completa del testo per adeguare tale articolo agli sviluppi in sede di Consiglio, all'attività del CEIOPS e alle specifiche QIS4.*

**Emendamento 290**  
**Antolín Sánchez Presedo**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 93 – punto 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(1) in caso di liquidazione il rimborso dell'elemento al possessore avviene solo*

*b) in caso di liquidazione, l'importo totale dell'elemento è disponibile per assorbire*

dopo che sono state onorate tutte le altre obbligazioni, comprese quelle di assicurazione e di riassicurazione nei confronti dei contraenti e dei beneficiari dei contratti di assicurazione e di riassicurazione (subordinazione);

**le perdite e per** il rimborso dell'elemento al possessore avviene solo dopo che sono state onorate tutte le altre obbligazioni, comprese quelle di assicurazione e di riassicurazione nei confronti dei contraenti e dei beneficiari dei contratti di assicurazione e di riassicurazione (subordinazione);

Or. en

#### *Motivazione*

*Riformulazione completa del testo per adeguare tale articolo agli sviluppi in sede di Consiglio, all'attività del CEIOPS e alle specifiche QIS4.*

#### **Emendamento 291 Antolín Sánchez Presedo**

#### **Proposta di direttiva Articolo 93 – punti 2-5**

##### *Testo della Commissione*

- (2) L'importo totale dell'elemento, anziché solo una parte di esso, è disponibile per assorbire le perdite in caso di liquidazione (capacità di assorbimento di perdite);***
- (3) L'elemento è disponibile, o può essere richiamato su richiesta, per assorbire le perdite nella prospettiva di continuità aziendale, nonché in caso di liquidazione (permanenza);***
- (4) L'elemento non ha scadenza o ha una durata sufficiente tenuto conto della durata delle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione dell'impresa (perpetuità);***
- (5) L'elemento è privo di spese fisse obbligatorie nonché di obblighi o incentivi a rimborsare il suo importo nominale ed è scevro da gravami di qualunque sorta (assenza di costi obbligatori di servizio).***

##### *Emendamento*

**soppresso**

Or. en



*Motivazione*

*Riformulazione completa del testo per adeguare tale articolo agli sviluppi in sede di Consiglio, all'attività del CEIOPS e alle specifiche QIS4.*

**Emendamento 292**

**Antolín Sánchez Presedo**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 93 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. Per valutare in che misura gli elementi dei fondi propri possiedono le caratteristiche di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), nel momento considerato e in futuro, occorre tenere in debito conto la durata dell'elemento, in particolare il fatto che esso abbia o meno scadenza. Quando un elemento dei fondi propri ha scadenza, la sua durata relativa viene adeguatamente considerata (durata sufficiente).***

***Inoltre, si presta attenzione al fatto che l'elemento sia:***

- a) privo di obblighi o incentivi a rimborsare il suo importo nominale (assenza di gravami);***
- b) privo di spese fisse obbligatorie (assenza di costi obbligatori di servizio);***
- c) scevro da gravami (assenza di gravami).***

Or. en

*Motivazione*

*Complete rewording to adapt this article to Council developments, CEIOPS work in progress and QIS4 specifications.*

**Emendamento 293**  
**Antolín Sánchez Presedo**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 94**

*Testo della Commissione*

1. Gli elementi dei fondi propri di base sono classificati nel livello 1 quando possiedono le caratteristiche di cui all'articolo 93, **punti 1, 2 e 3 e, in ampia misura, quelle di cui ai punti 4 e 5 del predetto articolo.**

2. Gli elementi dei fondi propri di base **sono classificati nel livello 2 quando possiedono le caratteristiche** di cui all'articolo 93, **punti 1 e 2 e, in ampia misura, quelle di cui ai punti 4 e 5 del predetto articolo.**

Gli elementi dei fondi propri accessori sono classificati nel livello 2 quando possiedono le caratteristiche di cui all'articolo 93, **punti 1, 2 e 3 e, in ampia misura, quelle di cui ai punti 4 e 5 del predetto articolo.**

**3. Tutti** gli elementi dei fondi propri **di base o** accessori che **non rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 o 2** sono classificati nel livello 3.

*Emendamento*

1. Gli elementi dei fondi propri di base sono classificati nel livello 1 quando possiedono le caratteristiche di cui all'articolo 93, **paragrafo 1, lettere a) e b), tenendo conto degli aspetti di cui all'articolo 93, paragrafo 1 bis.**

2. Gli elementi dei fondi propri di base **che possiedono in misura sostanziale solo la caratteristica** di cui all'articolo 93, **paragrafo 1, lettera b) sono classificati nel livello 2 o nel livello 3 tenendo conto degli aspetti di cui all'articolo 93, paragrafo 1 bis.**

3. Gli elementi dei fondi propri accessori sono classificati nel livello 2 quando possiedono **in misura sostanziale** le caratteristiche di cui all'articolo 93, **paragrafo 1, lettere a) e b) tenendo conto degli aspetti di cui all'articolo 93, paragrafo 1 bis.**

4. Gli elementi dei fondi propri accessori che **possiedono in misura sostanziale solo la caratteristica di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera b)** sono classificati nel livello 3 **tenendo conto degli aspetti di cui all'articolo 93, paragrafo 1 bis.**

Or. en

*Motivazione*

*Complete rewording to adapt this article to the text proposed by Antolín Sánchez Presedo on article 93.*

*Regarding paragraph 4, it is of importance to guarantee that all items considered in any of the tiers (in particular tier 3) as eligible own funds, at least satisfy substantially the requirement of being fully loss-absorbent in case of winding up (set out in article 93(2) in the amendment proposed by Antolín Sánchez Presedo on article 93).*

**Emendamento 294**  
**Antolín Sánchez Presedo**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 95 – comma 2**

*Testo della Commissione*

A tal fine le imprese di assicurazione e di riassicurazione fanno riferimento, ***laddove applicabile***, all'elenco dei fondi propri di cui all'articolo 97, paragrafo 1, lettera c).

*Emendamento*

A tal fine le imprese di assicurazione e di riassicurazione fanno riferimento all'elenco dei fondi propri di cui all'articolo 97, paragrafo 1, lettera c).

Or. en

*Motivazione*

*It is unclear the rationale to include at the end of the second paragraph, the reference "where applicable". Its meaning should be explained and justified, as who and how decides whether the list is or not applicable.*

**Emendamento 295**  
**Antolín Sánchez Presedo**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 95 – comma 3**

*Testo della Commissione*

***Quando un elemento dei fondi propri non è incluso in tale elenco, è valutato e classificato dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione conformemente al primo comma. Tale valutazione è approvata dall'autorità di vigilanza.***

*Emendamento*

***soppresso***

Or. en

*Motivazione*

*For the sake of harmonisation, acceptance and classification of items not included in the list should be reserved to EU Commission. Allowing national supervisory procedures of approval seems contradictory with the major goal of harmonisation, and with the existence and role*

*that level 2 and level 3 implementing measures should play in a Lamfalussy process. In practice, when a new item of own fund appears, it seems preferable the possibility of having a CEIOPS advice during the interim the Commission decides about such item, than allowing each supervisor to adopt its own decision.*

**Emendamento 296**  
**Pervenche Berès**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 96 – alinea**

*Testo della Commissione*

Senza pregiudizio dell'articolo 95 e dell'articolo 97, paragrafo 1, lettera c), ai fini della presente direttiva **si applicano le seguenti classificazioni:**

*Emendamento*

Senza pregiudizio dell'articolo 95 e dell'articolo 97, paragrafo 1, lettera c), ai fini della presente direttiva **almeno la metà dei crediti futuri che una mutua o una società a forma mutua a contributi variabili può vantare nei confronti dei suoi membri tramite il richiamo di contributi supplementari durante l'esercizio considerato è classificata nel livello 2.**

Or. en

*Motivazione*

*In some countries, insurance groups are structured in such a way that a legal entity manages a group of undertakings linked by long-lasting financial relationships. This amendment aims at clarifying that half of their own funds will be classified in Tier 2.*

**Emendamento 297**  
**Pervenche Berès**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 96 – punto 1**

*Testo della Commissione*

**1) le riserve di utili che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 90 sono classificate nel livello 1;**

*Emendamento*

**soppresso**

*Motivazione*

*In some countries, insurance groups are structured in such a way that a legal entity manages a group of undertakings linked by long-lasting financial relationships. This amendment aims at clarifying that half of their own funds will be classified in Tier 2.*

**Emendamento 298**  
**Sahra Wagenknecht**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 96 – punto 1**

*Testo della Commissione*

1) le riserve di utili che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 90 sono classificate nel livello 1;

*Emendamento*

1) le riserve di utili che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 90 sono classificate nel livello 1; **esse vengono classificate nel livello 2 quando l'ammissibilità di tali fondi è soggetta a vigilanza;**

*Motivazione*

*Die in Artikel 90 angesprochenen Mittel dürfen in Deutschland nach § 56a VAG „nur für die Überschussbeteiligung der Versicherten...verwendet werden“. Nur mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde und in klar definierten Ausnahmefällen darf das Versicherungsunternehmen die noch nicht fest zugewiesenen Mittel der RfB anderen Zwecken zuführen. Da nicht zwingend davon ausgegangen werden, dass die Aufsichtsbehörde immer zustimmt, wenn ein Unternehmen diese Mittel diesen anderen Zwecken zuführen will, liegt offensichtlich keine „Permanenz“ im Sinne von Art. 93 (3) vor. Die Einstufung als Mittel des „Tier 2“ ist daher – unter Beachtung der Artikel 93 und 94 – zwingend angezeigt. In jedem Fall muss vermieden werden, dass aufsichtsrechtliche Entscheidungen der Zukunft durch heutige Anrechnungsmodi im Vorhinein festgelegt werden*

**Emendamento 299**  
**Jean-Paul Gauzès**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 96 – punto 1**

*Testo della Commissione*

1) le riserve di utili che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 90 sono classificate nel livello **1**;

*Emendamento*

1) le riserve di utili che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 90 sono classificate nel livello **2**;

Or. en

**Emendamento 300**  
**Pervenche Berès**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 96 – punto 1**

*Testo della Commissione*

1) le riserve di utili che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 90 sono classificate nel livello 1;

*Emendamento*

1) le riserve di utili che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 90 **in quanto fondi propri** sono classificate nel livello 1;

Or. en

*Motivazione*

*One of the key elements of the new supervisory system is the adoption of an economic approach instead of the pure accounting-oriented view. From the economic point of view, the insurance company has own funds equal to the excess of assets over liabilities (article 87 (1)). Consequently, all balance-sheet items which are not allocated to liabilities, are taken into account in the available own funds. Within the limit of the amount of adjustment for the loss-absorbing capacity of technical provisions defined in article 107, should therefore be accepted as own funds in Tier 1 and the other part as ancillary funds in Tier 2.*

**Emendamento 301**  
**Pervenche Berès**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 96 – punto 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis) le riserve di utili che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 90 in quanto fondi propri accessori sono classificate nel livello 2;***

Or. en

*Motivazione*

*One of the key elements of the new supervisory system is the adoption of an economic approach instead of the pure accounting-oriented view. From the economic point of view, the insurance company has own funds equal to the excess of assets over liabilities (article 87 (1)). Consequently, all balance-sheet items which are not allocated to liabilities, are taken into account in the available own funds. Within the limit of the amount of adjustment for the loss-absorbing capacity of technical provisions defined in article 107, should therefore be accepted as own funds in Tier 1 and the other part as ancillary funds in Tier 2.*

**Emendamento 302**  
**Pervenche Berès**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 96 – punto 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2) le lettere di credito e le garanzie fornite da enti creditizi autorizzati conformemente alla direttiva 2006/48/CE e detenute in fiduciarie da fiduciari indipendenti a beneficio dei creditori di assicurazione sono classificate nel livello 2;***

***soppresso***

Or. en

## Motivazione

*In some countries, insurance groups are structured in such a way that a legal entity manages a group of undertakings linked by long-lasting financial relationships. This amendment aims at clarifying that half of their own funds will be classified in Tier 2.*

### Emendamento 303

Jean-Paul Gauzès

#### Proposta di direttiva

#### Articolo 96 – punto 2

##### *Testo della Commissione*

2) le lettere di credito e le garanzie fornite da enti creditizi autorizzati conformemente alla direttiva 2006/48/CE e detenute in fiduciarie da fiduciari indipendenti a beneficio dei creditori di assicurazione sono classificate nel livello 2;

##### *Emendamento*

(2) le lettere di credito e le garanzie fornite da enti creditizi autorizzati conformemente alla direttiva 2006/48/CE, ***che rispettano una scadenza minima partendo dalla data di emissione e, se esiste un potenziale conflitto di interessi tra gli amministratori che devono eseguire tali lettere o garanzie e le entità il cui inadempimento è coperto dagli enti creditizi,*** detenute in fiduciarie da fiduciari indipendenti a beneficio dei creditori di assicurazione sono classificate nel livello 2;

Or. en

### Emendamento 304

Pervenche Berès

#### Proposta di direttiva

#### Articolo 96 – punto 3

##### *Testo della Commissione*

***3) qualsiasi credito futuro che le Protection and Indemnity Associations possono vantare nei confronti dei loro membri tramite il richiamo di contributi supplementari durante l'esercizio considerato è classificato nel livello 2.***

##### *Emendamento*

***soppresso***



*Motivazione*

*In some countries, insurance groups are structured in such a way that a legal entity manages a group of undertakings linked by long-lasting financial relationships. This amendment aims at clarifying that half of their own funds will be classified in Tier 2.*

**Emendamento 305**  
**Jean-Paul Gauzès**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 96 – punto 3**

*Testo della Commissione*

3) qualsiasi credito futuro che ***le Protection and Indemnity Associations possono*** vantare nei confronti dei ***loro membri*** tramite il richiamo di contributi supplementari ***durante l'esercizio considerato*** è classificato nel livello 2.

*Emendamento*

3) qualsiasi credito futuro che ***un'impresa di assicurazione può*** vantare nei confronti dei ***suoi contraenti*** tramite il richiamo di contributi supplementari, ***a condizione che l'importo di tali crediti potenziali sia stato precedentemente notificato ai singoli contraenti o incluso nello status dell'impresa e che, in caso di richiamo supplementare, tali crediti potenziali siano pagati da quei contraenti entro i 12 mesi successivi***, è classificato nel livello 2.

**Emendamento 306**  
**Karsten Friedrich Hoppenstedt**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 96 – punto 3**

*Testo della Commissione*

3) qualsiasi credito futuro che le ***Protection and Indemnity Associations*** possono vantare nei confronti dei loro membri tramite il richiamo di contributi supplementari ***durante l'esercizio considerato*** è classificato nel livello 2.

*Emendamento*

3) qualsiasi credito futuro che le ***mutue o le società a forma mutua a contributi variabili*** possono vantare nei confronti dei loro membri tramite il richiamo di contributi supplementari ***pagabili entro i 12 mesi successivi*** è classificato nel livello

*Motivazione*

*It should be clarified that the claim that such an undertaking may have against its members might also be due in the following year, in particular when the date of assessment is close to the end of the current financial year.*

**Emendamento 307**  
**Ieke van den Burg**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 96 – punto 3**

*Testo della Commissione*

3) qualsiasi credito futuro che le ***Protection and Indemnity Associations*** possono vantare nei confronti dei loro membri tramite il richiamo di contributi supplementari durante l'esercizio considerato è classificato nel livello 2.

*Emendamento*

3) qualsiasi credito futuro che le ***mutue o le società a forma mutua a contributi variabili*** possono vantare nei confronti dei loro membri tramite il richiamo di contributi supplementari durante l'esercizio considerato è classificato nel livello 2.

*Motivazione*

*All mutual insurers where the articles of association foresee provisions for the calling up of supplementary contributions should be treated equally. Therefore it is proposed to broaden art. 96,3 to encompass all variable premium mutual insurers (or equivalent).*

**Emendamento 308**  
**Jean-Paul Gauzès**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 96 – punto 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione**Emendamento*

***3 bis) almeno la metà dei crediti futuri che una mutua o una società a forma***

*mutua a contributi variabili può vantare nei confronti dei suoi membri, non rientranti nel punto 3, tramite il richiamo di contributi supplementari durante l'esercizio considerato è classificata nel livello 2.*

Or. en

**Emendamento 309**  
**Karsten Friedrich Hoppenstedt**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 97 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*a) quando è necessario per garantire la qualità globale dei fondi propri e la coerenza tra settori, la divisione dei livelli in sottolivelli;*

*soppresso*

Or. en

*Motivazione*

*Increasing the number of tiers (e.g. introducing sub-tiers) will make the classification of own funds elements more complex.*

**Emendamento 310**  
**Karsten Friedrich Hoppenstedt**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 97 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*b) i criteri da utilizzare per classificare gli elementi dei fondi propri nei sottolivelli di cui alla lettera a) sulla base delle caratteristiche di cui all'articolo 93;*

*soppresso*

Or. en

*Motivazione*

*Increasing the number of tiers (e.g. introducing sub-tiers) will make the classification of own funds elements more complex.*

**Emendamento 311**  
**Karsten Friedrich Hoppenstedt**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 97 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c**

*Testo della Commissione*

**c)** un elenco degli elementi dei fondi propri ritenuti conformi ai criteri di cui all'articolo 93 **e alla lettera b) del presente paragrafo**, contenente per ciascun elemento una descrizione precisa delle caratteristiche che ne hanno determinato la classificazione;

*Emendamento*

**a)** un elenco degli elementi dei fondi propri ritenuti conformi ai criteri di cui all'articolo 93 contenente per ciascun elemento una descrizione precisa delle caratteristiche che ne hanno determinato la classificazione;

Or. en

*Motivazione*

*Increasing the number of tiers (e.g. introducing sub-tiers) will make the classification of own funds elements more complex.*

**Emendamento 312**  
**Jean-Paul Gauzès**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 97 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c**

*Testo della Commissione*

**c)** un elenco degli elementi dei fondi propri ritenuti conformi ai criteri di cui all'articolo 94 e alla lettera b) del presente paragrafo, contenente per ciascun elemento una descrizione precisa delle caratteristiche che ne hanno determinato la classificazione;

*Emendamento*

**c)** un elenco degli elementi dei fondi propri, **inclusi quelli di cui all'articolo 96**, ritenuti conformi ai criteri di cui all'articolo 96 e alla lettera b) del presente paragrafo, contenente per ciascun elemento una descrizione precisa delle caratteristiche che ne hanno determinato la classificazione;

Or. en

**Emendamento 313**  
**Karsten Friedrich Hoppenstedt**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 97 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d**

*Testo della Commissione*

**d)** i metodi che le autorità di vigilanza devono utilizzare quando approvano la valutazione e la classificazione degli elementi dei fondi propri che non rientrano nell'elenco di cui alla **lettera c)**.

*Emendamento*

**b)** i metodi che le autorità di vigilanza devono utilizzare quando approvano la valutazione e la classificazione degli elementi dei fondi propri che non rientrano nell'elenco di cui alla **lettera a)**.

Or. en

*Motivazione*

*Increasing the number of tiers (e.g. introducing sub-tiers) will make the classification of own funds elements more complex.*

**Emendamento 314**  
**Pervenche Berès**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 97 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**Tali misure di esecuzione sono volte ad assicurare condizioni di parità fra gli Stati membri.**

Or. en

*Motivazione*

*The objective of ensuring a level-playing field between Member States regarding the definition of own funds has to be reaffirmed, as previous experience in the field of the Capital Adequacy Directive has demonstrated.*

**Emendamento 315**  
**Karsten Friedrich Hoppenstedt**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 97 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. La Commissione rivede e, laddove appropriato, aggiorna periodicamente l'elenco di cui al paragrafo 1, **lettera c)**, alla luce degli sviluppi del mercato.

*Emendamento*

2. La Commissione rivede e, laddove appropriato, aggiorna periodicamente l'elenco di cui al paragrafo 1, **lettera a)**, alla luce degli sviluppi del mercato.

Or. en

*Motivazione*

*Increasing the number of tiers (e.g. introducing sub-tiers) will make the classification of own funds elements more complex.*

**Emendamento 316**  
**Karsten Friedrich Hoppenstedt**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 98 – paragrafo 1 – alinea**

*Testo della Commissione*

**1. Per quanto riguarda il requisito patrimoniale di solvibilità, gli importi degli elementi di livello 2 e di livello 3 sono soggetti ai seguenti limiti:**

*Emendamento*

**soppresso**

Or. en

*Motivazione*

*Some form of tiering and restrictions is desirable to prevent companies being inappropriately capitalised with capital of relatively low quality. However, the eligibility limits, as proposed in the Article 98, are excessive, arbitrary and not based on a economic rationale.*

## **Emendamento 317**

**Elisa Ferreira**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 98 – paragrafo 1 – alinea**

##### *Testo della Commissione*

1. Per quanto riguarda il requisito patrimoniale di solvibilità, gli importi degli elementi di livello 2 e di livello 3 sono soggetti ai seguenti limiti:

##### *Emendamento*

1. Per quanto riguarda il requisito patrimoniale di solvibilità, gli importi degli elementi di livello 1 e di livello 3 sono soggetti ai seguenti limiti:

Or. en

##### *Motivazione*

*The current text of the Directive precludes companies from further accumulating "Tier 2" funds unless strictly linked to a simultaneous accumulation of Tier 1 funds. This is unjustified, as Tier 2 represent very high-quality items which companies should be encouraged to accumulate. The proposed amendment therefore removes this link while guaranteeing a minimum quality of the eligible own funds by limiting the eligible Tier 3 items.*

## **Emendamento 318**

**Karsten Friedrich Hoppenstedt**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 98 – paragrafo 1 – lettera a**

##### *Testo della Commissione*

***a) per garantire che la proporzione degli elementi di livello 1 nei fondi propri ammissibili sia superiore ad un terzo dei fondi propri ammissibili totali, la somma dell'importo ammissibile degli elementi di livello 2 e dell'importo ammissibile degli elementi di livello 3 non può essere superiore al doppio dell'importo totale degli elementi di livello 1;***

##### *Emendamento*

***soppresso***

Or. en

*Motivazione*

*Some form of tiering and restrictions is desirable to prevent companies being inappropriately capitalised with capital of relatively low quality. However, the eligibility limits, as proposed in the Article 98, are excessive, arbitrary and not based on a economic rationale.*

**Emendamento 319**

**Elisa Ferreira**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 98 – paragrafo 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

a) ***per garantire che*** la proporzione degli elementi di livello 1 nei fondi propri ammissibili ***sia*** superiore ad un terzo ***dei fondi propri ammissibili totali, la somma dell'importo ammissibile degli elementi di livello 2 e dell'importo ammissibile degli elementi di livello 3 non può essere superiore al doppio dell'importo totale degli elementi di livello 1;***

*Emendamento*

a) la proporzione degli elementi di livello 1 nei fondi propri ammissibili è superiore ad un terzo ***del requisito patrimoniale di solvibilità; e***

Or. en

*Motivazione*

*The current text of the Directive precludes companies from further accumulating "Tier 2" funds unless strictly linked to a simultaneous accumulation of Tier 1 funds. This is unjustified, as Tier 2 represent very high-quality items which companies should be encouraged to accumulate. The proposed amendment therefore removes this link while guaranteeing a minimum quality of the eligible own funds by limiting the eligible Tier 3 items.*

**Emendamento 320**

**Antolín Sánchez Presedo**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 98 – paragrafo 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

a) ***per garantire che la proporzione degli elementi di livello 1 nei fondi propri ammissibili sia superiore ad un terzo dei fondi propri ammissibili totali,*** la somma

*Emendamento*

a) la somma dell'importo ammissibile degli elementi di livello 2 e dell'importo ammissibile degli elementi di livello 3 non può essere superiore ***all'***importo totale



dell'importo ammissibile degli elementi di livello 2 e dell'importo ammissibile degli elementi di livello 3 non può essere superiore **al doppio dell'importo totale** degli elementi di livello 1;

degli elementi di livello 1;

Or. en

#### *Motivazione*

*Minimum threshold of tier 1 items. The wording is confusing. It is convenient its simplification and clarification. For the sake of cross-sector convergence, minimum limit for tier 1 items should be set as a half of SCR, as in banking sector. This limit has been supported in the advice released by CEIOPS. Unless QIS4 demonstrates market problems if tier 1 minimum is set out as 50% of SCR, cross-sector alignment should be fostered.*

#### **Emendamento 321** **Zsolt László Becsey**

#### **Proposta di direttiva** **Articolo 98 – paragrafo 1 – lettera a**

##### *Testo della Commissione*

a) **per garantire che** la proporzione degli elementi di livello 1 nei fondi propri ammissibili **sia** superiore ad un terzo dei fondi propri ammissibili totali, **la somma dell'importo ammissibile degli elementi di livello 2 e dell'importo ammissibile degli elementi di livello 3 non può essere superiore al doppio dell'importo totale degli elementi di livello 1;**

##### *Emendamento*

a) la proporzione degli elementi di livello 1 nei fondi propri ammissibili **è** superiore ad un terzo dei fondi propri ammissibili totali, **e**

Or. en

#### *Motivazione*

*For transparency reasons, some duplicated rules should be deleted, not to cause any misunderstanding. However the rules on the combination of tier elements in capital requirements are important.*

## Emendamento 322

Gunnar Hökmark, Olle Schmidt, John Purvis

### Proposta di direttiva

Articolo 98 – paragrafo 1 – lettera a

*Testo della Commissione*

a) ***per garantire che*** la proporzione degli elementi di livello 1 nei fondi propri ammissibili ***sia*** superiore ad un terzo dei fondi propri ammissibili totali, ***la somma dell'importo ammissibile degli elementi di livello 2 e dell'importo ammissibile degli elementi di livello 3 non può essere superiore al doppio dell'importo totale degli elementi di livello 1;***

*Emendamento*

a) la proporzione degli elementi di livello 1 nei fondi propri ammissibili ***è*** superiore ad un terzo dei fondi propri ammissibili totali, ***e***

Or. en

## Emendamento 323

Karsten Friedrich Hoppenstedt

### Proposta di direttiva

Articolo 98 – paragrafo 1 – lettera b

*Testo della Commissione*

b) ***per garantire che la proporzione degli elementi di livello 3 nei fondi propri ammissibili sia inferiore ad un terzo dei fondi propri ammissibili totali, l'importo ammissibile degli elementi di livello 3 non può essere superiore alla metà della somma dell'importo totale degli elementi di livello 1 e dell'importo ammissibile degli elementi di livello 2.***

*Emendamento*

***soppresso***

Or. en

*Motivazione*

*Some form of tiering and restrictions is desirable to prevent companies being inappropriately capitalised with capital of relatively low quality. However, the eligibility limits, as proposed in the Article 98, are excessive, arbitrary and not based on a economic rationale.*

## Emendamento 324

Elisa Ferreira

### Proposta di direttiva

#### Articolo 98 – paragrafo 1 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

b) **per garantire che la proporzione degli elementi di livello 3 nei fondi propri ammissibili sia inferiore ad un terzo dei fondi propri ammissibili totali, l'importo ammissibile degli elementi di livello 3 non può essere superiore alla metà della somma dell'importo totale degli elementi di livello 1 e dell'importo ammissibile degli elementi di livello 2.**

##### *Emendamento*

b) **gli** elementi di livello 3 nei fondi propri ammissibili **sono inferiori all'importo** dei fondi propri ammissibili di livello 1.

Or. en

##### *Motivazione*

*The current text of the Directive precludes companies from further accumulating "Tier 2" funds unless strictly linked to a simultaneous accumulation of Tier 1 funds. This is unjustified, as Tier 2 represent very high-quality items which companies should be encouraged to accumulate. The proposed amendment therefore removes this link while guaranteeing a minimum quality of the eligible own funds by limiting the eligible Tier 3 items.*

## Emendamento 325

Wolf Klinz

### Proposta di direttiva

#### Articolo 98 – paragrafo 1 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

b) **per garantire che la proporzione degli elementi di livello 3 nei fondi propri ammissibili sia inferiore ad un terzo dei fondi propri ammissibili totali, l'importo ammissibile degli elementi di livello 3 non può essere superiore alla metà della somma dell'importo totale degli elementi di livello 1 e dell'importo ammissibile**

##### *Emendamento*

b) **gli** elementi di livello 3 nei fondi propri ammissibili **sono inferiori** ad un terzo dei fondi propri ammissibili totali.

*degli elementi di livello 2.*

Or. en

*Motivazione*

*Simplification of the wording of the tier structure. In essence no change of limits, e.g. tier 1 > 1/3 \* SCR.*

**Emendamento 326**  
**Zsolt László Becsey**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 98 – paragrafo 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

b) *per garantire che la proporzione degli elementi di livello 3 nei fondi propri ammissibili sia inferiore ad un terzo dei fondi propri ammissibili totali, l'importo ammissibile degli elementi di livello 3 non può essere superiore alla metà della somma dell'importo totale degli elementi di livello 1 e dell'importo ammissibile degli elementi di livello 2.*

*Emendamento*

b) *gli* elementi di livello 3 nei fondi propri ammissibili *sono inferiori* ad un terzo dei fondi propri ammissibili totali.

Or. en

*Motivazione*

*For transparency reasons, some duplicated rules should be deleted, not to cause any misunderstanding. However the rules on the combination of tier elements in capital requirements are important.*

**Emendamento 327**  
**Gunnar Hökmark, Olle Schmidt, John Purvis**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 98 – paragrafo 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

b) *per garantire che la proporzione degli* elementi di livello 3 nei fondi propri

*Emendamento*

b) *gli* elementi di livello 3 nei fondi propri ammissibili *sono inferiori* ad un terzo dei

ammissibili *sia inferiore* ad un terzo dei fondi propri ammissibili totali, *l'importo ammissibile degli elementi di livello 3 non può essere superiore alla metà della somma dell'importo totale degli elementi di livello 1 e dell'importo ammissibile degli elementi di livello 2.*

fondi propri ammissibili totali.

Or. en

**Emendamento 328**  
**Karsten Friedrich Hoppenstedt**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 98 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2. Per quanto riguarda il requisito patrimoniale minimo, per garantire che la proporzione degli elementi di livello 1 nei fondi propri di base ammissibili sia superiore alla metà dei fondi propri di base ammissibili totali, l'importo degli elementi dei fondi propri di base ammissibili per la copertura del requisito patrimoniale minimo che sono classificati nel livello 2 non può essere superiore all'importo totale degli elementi di livello 1.*

*soppresso*

Or. en

*Motivazione*

*Some form of tiering and restrictions is desirable to prevent companies being inappropriately capitalised with capital of relatively low quality. However, the eligibility limits, as proposed in the Article 98, are excessive, arbitrary and not based on a economic rationale.*

## Emendamento 329

Elisa Ferreira

### Proposta di direttiva

#### Articolo 98 – paragrafo 2

##### *Testo della Commissione*

2. Per quanto riguarda il requisito patrimoniale minimo, **per garantire che la proporzione degli** elementi di livello 1 nei fondi propri di base ammissibili **sia superiore alla metà dei** fondi propri di base ammissibili **totali, l'importo degli elementi dei fondi propri di base ammissibili per la copertura del requisito patrimoniale minimo** che sono classificati nel livello 2 **non può essere superiore all'importo totale degli elementi di livello 1.**

##### *Emendamento*

2. Per quanto riguarda il requisito patrimoniale minimo, **gli** elementi di livello 1 nei fondi propri di base ammissibili **sono superiori ai** fondi propri di base ammissibili che sono classificati nel livello 2.

Or. en

##### *Motivazione*

*The current text of the Directive precludes companies from further accumulating "Tier 2" funds unless strictly linked to a simultaneous accumulation of Tier 1 funds. This is unjustified, as Tier 2 represent very high-quality items which companies should be encouraged to accumulate. The proposed amendment therefore removes this link while guaranteeing a minimum quality of the eligible own funds by limiting the eligible Tier 3 items.*

## Emendamento 330

Wolf Klinz

### Proposta di direttiva

#### Articolo 98 – paragrafo 2

##### *Testo della Commissione*

2. Per quanto riguarda il requisito **patrimoniale** minimo, **per garantire che la proporzione degli** elementi di livello 1 nei fondi propri di base ammissibili **sia superiore alla metà dei** fondi propri di base ammissibili **totali, l'importo degli elementi dei fondi propri di base ammissibili per la copertura del requisito**

##### *Emendamento*

2. Per quanto riguarda il requisito minimo, **gli** elementi di livello 1 nei fondi propri di base ammissibili **sono superiori ai** fondi propri di base ammissibili che sono classificati nel livello 2.

**patrimoniale minimo** che sono classificati nel livello 2 **non può essere superiore all'importo totale degli elementi di livello 1.**

Or. en

*Motivazione*

*Simplification of the wording of the tier structure. In essence no change of limits, e.g. tier 1 > 1/3 \* SCR.*

**Emendamento 331**  
**Zsolt László Becsey**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 98 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Per quanto riguarda il requisito patrimoniale minimo, **per garantire che la proporzione degli** elementi di livello 1 nei fondi propri di base ammissibili **sia superiore alla metà dei** fondi propri di base ammissibili **totali, l'importo degli elementi dei fondi propri di base ammissibili per la copertura del requisito patrimoniale minimo** che sono classificati nel livello 2 **non può essere superiore all'importo totale degli elementi di livello 1.**

*Emendamento*

2. Per quanto riguarda il requisito patrimoniale minimo, **gli** elementi di livello 1 nei fondi propri di base ammissibili **sono superiori ai** fondi propri di base ammissibili che sono classificati nel livello 2.

Or. en

*Motivazione*

*For transparency reasons, some duplicated rules should be deleted, not to cause any misunderstanding. However the rules on the combination of tier elements in capital requirements are important.*

**Emendamento 332**  
**Gunnar Hökmark, Olle Schmidt, John Purvis**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 98 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Per quanto riguarda il requisito **patrimoniale** minimo, **per garantire che la proporzione degli** elementi di livello 1 nei fondi propri di base ammissibili **sia superiore alla metà dei** fondi propri di base ammissibili **totali, l'importo degli elementi dei fondi propri di base ammissibili per la copertura del requisito patrimoniale minimo** che sono classificati nel livello 2 **non può essere superiore all'importo totale degli elementi di livello 1.**

*Emendamento*

2. Per quanto riguarda il requisito minimo, **gli** elementi di livello 1 nei fondi propri di base ammissibili **sono superiori ai** fondi propri di base ammissibili che sono classificati nel livello 2.

Or. en

**Emendamento 333**  
**Elisa Ferreira**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 98 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis. La riserva di utili ai sensi dell'articolo 90 non è mai ammissibile per la copertura del requisito patrimoniale minimo.**

Or. en

*Motivazione*

*The current text of the Directive precludes companies from further accumulating "Tier 2" funds unless strictly linked to a simultaneous accumulation of Tier 1 funds. This is unjustified, as Tier 2 represent very high-quality items which companies should be encouraged to accumulate. The proposed amendment therefore removes this link while guaranteeing a minimum quality of the eligible own funds by limiting the eligible Tier 3 items.*



**Emendamento 334**  
**Gunnar Hökmark, Olle Schmidt, John Purvis**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 98 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis. Gli elementi di livello 1 sono sempre ammissibili per la copertura del requisito patrimoniale minimo.**

Or. en

**Emendamento 335**  
**Karsten Friedrich Hoppenstedt**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 98 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3. Qualora siano stati introdotti sottolivelli conformemente all'articolo 97, paragrafo 1, lettera a), l'importo degli elementi dei fondi propri classificati in tali sottolivelli è soggetto a limiti specifici.**

**soppresso**

Or. en

*Motivazione*

*Some form of tiering and restrictions is desirable to prevent companies being inappropriately capitalised with capital of relatively low quality. However, the eligibility limits, as proposed in the Article 98, are excessive, arbitrary and not based on a economic rationale.*

**Emendamento 336**  
**Elisa Ferreira**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 98 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3. Qualora siano stati introdotti sottolivelli conformemente all'articolo 97, paragrafo 1, lettera a), l'importo degli elementi dei fondi propri classificati in tali sottolivelli è soggetto a limiti specifici.** **soppresso**

Or. en

*Motivazione*

*The current text of the Directive precludes companies from further accumulating "Tier 2" funds unless strictly linked to a simultaneous accumulation of Tier 1 funds. This is unjustified, as Tier 2 represent very high-quality items which companies should be encouraged to accumulate. The proposed amendment therefore removes this link while guaranteeing a minimum quality of the eligible own funds by limiting the eligible Tier 3 items..*

**Emendamento 337**  
**Wolf Klinz**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 98 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3. Qualora siano stati introdotti sottolivelli conformemente all'articolo 97, paragrafo 1, lettera a), l'importo degli elementi dei fondi propri classificati in tali sottolivelli è soggetto a limiti specifici.** **soppresso**

Or. en

*Motivazione*

*Simplification of the wording of the tier structure. In essence no change of limits, e.g. tier 1 > 1/3 \* SCR.*

**Emendamento 338**  
**Zsolt László Becsey**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 98 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3. Qualora siano stati introdotti sottolivelli conformemente all'articolo 96, paragrafo 1, lettera a), l'importo degli elementi dei fondi propri classificati in tali sottolivelli è soggetto a limiti specifici.** **soppresso**

Or. en

*Motivazione*

*For transparency reasons, some duplicated rules should be deleted, not to cause any misunderstanding. However the rules on the combination of tier elements in capital requirements are important.*

**Emendamento 339**  
**Elisa Ferreira**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 98 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**4. L'importo dei fondi propri ammissibile per la copertura del requisito patrimoniale di solvibilità di cui all'articolo 100 è pari alla somma dell'importo degli elementi di livello 1, dell'importo ammissibile degli elementi di livello 2 e dell'importo ammissibile degli elementi di livello 3.** **soppresso**

Or. en

*Motivazione*

*The current text of the Directive precludes companies from further accumulating "Tier 2" funds unless strictly linked to a simultaneous accumulation of Tier 1 funds. This is unjustified, as Tier 2 represent very high-quality items which companies should be encouraged to*

*accumulate. The proposed amendment therefore removes this link while guaranteeing a minimum quality of the eligible own funds by limiting the eligible Tier 3 items.*

#### **Emendamento 340**

**Wolf Klinz**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 98 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4. L'importo dei fondi propri ammissibile per la copertura del requisito patrimoniale di solvibilità di cui all'articolo 100 è pari alla somma dell'importo degli elementi di livello 1, dell'importo ammissibile degli elementi di livello 2 e dell'importo ammissibile degli elementi di livello 3.***

***soppresso***

Or. en

*Motivazione*

*Simplification of the wording of the tier structure. In essence no change of limits, e.g. tier 1 > 1/3 \* SCR.*

#### **Emendamento 341**

**Karsten Friedrich Hoppenstedt**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 98 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

4. L'importo dei fondi propri ammissibile per la copertura del requisito patrimoniale di solvibilità di cui all'articolo 100 è pari alla somma dell'importo degli elementi di livello 1, dell'importo ammissibile degli elementi di livello 2 e dell'importo ammissibile degli elementi di livello 3.

4. L'importo dei fondi propri ammissibile per la copertura del requisito patrimoniale di solvibilità di cui all'articolo 100 è pari alla somma dell'importo degli elementi di livello 1, dell'importo ammissibile degli elementi di livello 2 e dell'importo ammissibile degli elementi di livello 3. ***La proporzione degli elementi di livello 1 nei fondi propri ammissibili è superiore a un terzo dei fondi propri ammissibili totali.***

*Motivazione*

*Some form of tiering and restrictions is desirable to prevent companies being inappropriately capitalised with capital of relatively low quality. However, the eligibility limits, as proposed in the Article 98, are excessive, arbitrary and not based on a economic rationale.*

**Emendamento 342****Elisa Ferreira****Proposta di direttiva  
Articolo 98 – paragrafo 5***Testo della Commissione**Emendamento*

***5. L'importo dei fondi propri di base ammissibile per la copertura del requisito patrimoniale minimo di cui all'articolo 126 è pari alla somma dell'importo degli elementi di livello 1 e dell'importo ammissibile degli elementi dei fondi propri di base classificati nel livello 2.***

***soppresso****Motivazione*

*The current text of the Directive precludes companies from further accumulating "Tier 2" funds unless strictly linked to a simultaneous accumulation of Tier 1 funds. This is unjustified, as Tier 2 represent very high-quality items which companies should be encouraged to accumulate. The proposed amendment therefore removes this link while guaranteeing a minimum quality of the eligible own funds by limiting the eligible Tier 3 items.*

**Emendamento 343****Wolf Klinz****Proposta di direttiva  
Articolo 98 – paragrafo 5***Testo della Commissione**Emendamento*

***5. L'importo dei fondi propri di base ammissibile per la copertura del requisito***

***soppresso***

***patrimoniale minimo di cui all'articolo 126 è pari alla somma dell'importo degli elementi di livello 1 e dell'importo ammissibile degli elementi dei fondi propri di base classificati nel livello 2.***

Or. en

*Motivazione*

*Simplification of the wording of the tier structure. In essence no change of limits, e.g. tier 1 > 1/3 \* SCR.*

**Emendamento 344**  
**Karsten Friedrich Hoppenstedt**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 98 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

5. L'importo dei fondi propri **di base** ammissibile per la copertura del requisito patrimoniale minimo di cui all'articolo 126 è pari alla somma dell'importo degli elementi di livello 1 e dell'importo ammissibile degli elementi dei fondi propri **di base** classificati nel livello 2.

*Emendamento*

5. L'importo dei fondi propri ammissibile per la copertura del requisito patrimoniale minimo di cui all'articolo 126 è pari alla somma dell'importo degli elementi di livello 1 e dell'importo ammissibile degli elementi dei fondi propri classificati nel livello 2.

Or. en

*Motivazione*

*Some form of tiering and restrictions is desirable to prevent companies being inappropriately capitalised with capital of relatively low quality. However, the eligibility limits, as proposed in the Article 98, are excessive, arbitrary and not based on a economic rationale.*

**Emendamento 345**  
**Dariusz Rosati**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 98 – paragrafo 5 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**5 bis. Almeno la metà del requisito patrimoniale minimo è coperta da fondi propri di base.**

Or. en

*Motivazione*

*The Directive sets precise limits for covering of the Solvency Capital Requirement by funds belonging to Tier 1, Tier 2 and Tier 3 in Article 98. A similar limit is needed in order to set an appropriate safety level for the covering of the SCR by basic own funds. These funds are encompassing Tier 1, Tier 2 and Tier 3 and are more reliable than ancillary own funds that, according to Article 89, are subject to prior supervisory approval.*

**Emendamento 346**  
**Karsten Friedrich Hoppenstedt**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 99 – comma 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

La Commissione **adotta le** misure di esecuzione **che stabiliscono i limiti specifici applicabili ai sottolivelli, qualora questi ultimi siano stati introdotti.**

La Commissione **può adottare** misure di esecuzione **che limitano il capitale del livello 2 e del livello 3 agli importi di cui si può dimostrare che sono necessari per fornire un livello adeguato di tutela dei contraenti.**

Or. en

*Motivazione*

*As explained in more detail in the amendment to Article 98, any additional limits to own funds that can be used to cover the MCR and the SCR may be dealt with through Level 2 implementing measures. If limits to tier 2 capital are to be set they should respect the overall aim in article 98. There is no need for sub-tiers.*

**Emendamento 347**  
**Elisa Ferreira**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 99 – comma 1**

*Testo della Commissione*

La Commissione adotta le misure di esecuzione che stabiliscono i limiti specifici applicabili ai sottolivelli, qualora questi ultimi siano stati introdotti.

*Emendamento*

La Commissione adotta le misure di esecuzione che stabiliscono:

*a) i limiti specifici applicabili ai sottolivelli, qualora questi ultimi siano stati introdotti;*

*b) gli adeguamenti che dovrebbero essere effettuati per riflettere la mancanza di trasferibilità di quegli elementi dei fondi propri che possono solo essere utilizzati per coprire perdite derivanti da un particolare segmento di passività o da rischi particolari.*

Or. en